



N. **2/2023** Reg. Sent. ASSISE
 Del 4 dicembre 2023
 Dep. **28 FEB. 2024**
 N. **1511/2021** R.G.N.R.
 N. **3/2022** R.G. ASS.

TRIBUNALE DI ASTI
Corte di Assise

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Visto del P.G. il _____
 Data irrevocabilità _____
 Scheda _____
 Estratto P.M. ex art. 28 NR _____
 c.p.p. _____
 Questura e D.D.A. ex 160 _____
 TULPS _____

La Corte di Assise di Asti composta da:

Alberto Giannone
 Elio Sparacino

Presidente
 Giudice a latere- estensore
 Giudice popolare
 Giudice popolare
 Giudice popolare
 Giudice popolare
 Giudice popolare
 Giudice popolare

n. _____ C.P.
 n. _____ Mod. 2SG
 n. _____ Rep.
 n. _____ C.R.
 n. _____ Mod. 42
 n. _____ F.U.G.

alla pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____, nato a _____ il _____ residente in _____ dom.
 eletto ex art. 161 c.p.p. presso l'attuale difensore di fiducia.
 Difeso di fiducia già dall'avv. _____ del Foro di _____ e attualmente difeso, come da nomina del
 23.1.2024 con revoca del precedente difensore, dall'avv. _____ del Foro di _____

-libero, presente-

IMPUTATO

1. *OMISSIS*

2. *Del delitto di cui all'art. 575 c.p. perché, dopo aver subito la rapina di cui al capo 1) presso la Gioielleria _____ sita in Grinzane Cavour, _____, di cui era titolare insieme alla moglie, dopo che i rapinatori _____) erano già usciti dalla gioielleria dalla porta sul retro cercando di salire sull'autoveicolo _____, tg. _____ per darsi alla fuga con la refurtiva, prendendo la pistola revolver marca _____ calibro 38 special (matricola _____) legittimamente detenuta presso la gioielleria, uscendo con la stessa in pugno inseguendo i rapinatori, in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire*

1

un danno patrimoniale, eccedendo consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio, trovandosi a distanza ravvicinata sparando a un colpo con la predetta pistola mentre lo stesso disarmato era intento a cercare di salire sulla predetta dal lato passeggero, attingendolo in regione toracica destra, penetrando il proiettile da destra verso sinistra nella cavità toracica, interessando la cupola diaframmatica, il centro frenico del diaframma, la base del sacco pericardico, il ventricolo destro del cuore presso l'apice, la IV costa sinistra fratturandola, per emergere poi in regione mammaria sinistra, cagionava la morte di
In Grinzane di Cavour il 28.04.2021

3. Del delitto di cui all'art. 575 c.p. perché, dopo aver subito la rapina di cui al capo 1) presso la Gioielleria sita in Grinzane Cavour, via di cui era titolare insieme alla moglie, dopo che i rapinatori () erano già usciti dalla gioielleria dalla porta sul retro cercando di salire sull'autoveicolo , tg. per darsi alla fuga con la refurtiva, prendendo la pistola revolver marca "Rossi Amedeo" calibro 38 special (matricola) legittimamente detenuta presso la gioielleria, uscendo con la stessa in pugno inseguendo i rapinatori, in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire un danno patrimoniale, eccedendo consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio, trovandosi a distanza ravvicinata, sparando a un colpo con la predetta pistola mentre lo stesso disarmato e di spalle era intento a cercare di fuggire a piedi vista l'impossibilità di salire a bordo della predetta , attingendolo in regione posteriore toracica destra, penetrando il proiettile nell'emitorace destro, trapassando il polmone destro, dilacerando l'atrio destro del cuore a livello dell'auricola, trapassando il piastrone sternale a livello margino-sternale destra, cagionava la morte di .
In Grinzane di Cavour il 28.04.2021

4. Del delitto di cui agli artt. 56, 575 c.p. perché, dopo aver subito la rapina di cui al capo 1) presso la Gioielleria sita in Grinzane Cavour, via di cui era titolare insieme alla moglie, dopo che i rapinatori o) erano già usciti dalla gioielleria dalla porta sul retro cercando di salire sull'autoveicolo , tg. per darsi alla fuga con la refurtiva, prendendo la pistola revolver marca "Rossi Amedeo" calibro 38 special (matricola legittimamente detenuta presso la gioielleria, uscendo con la stessa in pugno inseguendo i rapinatori, in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire un danno patrimoniale, eccedendo consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio, mentre disarmato si trovava seduto sul posto guida della predetta in attesa che i complici salissero sull'auto per darsi alla fuga, sparando con la predetta pistola nella direzione di id altezza uomo un primo colpo trovandosi a distanza ravvicinata con la fronte verso il lato guidatore, proiettile che dopo aver trapassato lo specchietto retrovisore sinistro si arrestava nella porta anteriore sinistra ed un secondo colpo ad altezza uomo all'interno dell'abitacolo trovandosi a distanza ravvicinata con la fronte verso il lato passeggero, proiettile che attingeva 4 cm sopra il ginocchio destro, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte di (evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà di : precisamente perchè per errore di mira il primo proiettile dopo aver trapassato lo specchietto retrovisore sinistro si arrestava nella porta anteriore sinistra ed il secondo proiettile anziché colpire un organo vitale attingeva la gamba destra)
In Grinzane di Cavour il 28.04.2021

5. Del delitto di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/1967; 61 n. 2, c.p. perché illegalmente, essendo privo della prescritta licenza di porto d'armi, portava nel parcheggio laterale alla gioielleria e sulla pubblica via in Grinzane Cavour, la pistola revolver marca "Rossi Amedeo" calibro 38 special (matricola).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire i reati di cui ai capi 2, 3 e 4
In Grinzane di Cavour il 28.04.2021

Con l'intervento del pubblico ministero in persona del dottor Davide GRECO sostituto procuratore della Repubblica in Asti

In cui sono costituiti Parte civile:

Per il capo 2:

Prossimi congiunti di

, nata a il , residente in , via
, nata a il , residente a
, nato a il , residente a
nata a il
, nata a il , residente a
Tutti assistiti e difesi dall' Avv. del Foro di

, nato a) il , residente a in via
Assistita e difesa dall'avv. del Foro di

Per il capo 3:

Prossimi congiunti di

, nata a il e residente a in in proprio e quale
legale rappresentante dei figli minori e , con lei residenti.
Assistita e difesa dall'Avv. del Foro di Torino

nato a il e residente a
, nato a il e residente a
nata a il e residente a
, nata a il e residente a
, nata a il e residente a
Assistiti e difesi dall'avv. del Foro di

Per il capo 4:

, nato a il detenuto presso la Casa Circondariale di Chiavari.
Assistito e difeso dall'avv

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: dichiarare la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, e condannarlo alla pena finale di anni 14 di reclusione con pene accessorie come per legge, così determinata:

- pena base per il primo omicidio a 21 anni di reclusione;
- riduzione per le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. a 14 anni di reclusione;
- riduzione per l'attenuante della provocazione ex art. 62, n. 2 c.p. a 9 anni e 4 mesi di reclusione;

3

- aumento per la continuazione per il secondo omicidio a 12 anni e 4 mesi di reclusione;
- aumento per il tentato omicidio a 13 anni e 4 mesi di reclusione;
- aumento per il porto abusivo di arma a 14 anni di reclusione con pene accessorie come per legge.

Chiede disporsi la confisca e la distruzione della pistola vera e di quella giocattolo, dei proiettili, dei bossoli, del coltello in sequestro; chiede disporsi dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei vestiti e degli effetti personali di

Difensore di parte civile si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita.

Difensore di parte civile congiunti : si riporta alle conclusioni scritte e note scritte di udienza, oltre a nota spese che deposita.

Difensore di parte civile congiunti : si riporta alle conclusioni scritte e note scritte di udienza, oltre a nota spese che deposita.

Difensore di parte civile : si riporta alle conclusioni scritte e note scritte di udienza, oltre a nota spese che deposita.

Difensore di parte civile si riporta alle conclusioni scritte e note scritte di udienza, oltre a nota spese che deposita.

Difensore dell'imputato: chiede assoluzione per tutti i reati ai sensi dell'art. 530 co.2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato per aver agito l'imputato in stato di legittima difesa putativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1) *Lo svolgimento del processo*

Con decreto del giudice dell'udienza preliminare di Asti in data 19.7.2022, è stato rinviato a giudizio dinanzi a questa Corte di Assise per rispondere dei reati di cui ai capi di imputazione.

Nel corso dell'udienza preliminare si erano già costituiti parte civile i prossimi congiunti dei defunti e (come sopra indicati in epigrafe) nonché, personalmente,

Alla prima udienza del 30.9.2022, svoltasi alla presenza dell'imputato così come tutte le successive udienze, era dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove così come da verbale di udienza e acquisite, ai sensi dell'art. 493 c.p.p., le consulenze del dott. , della dott.ssa e del dott.

All'esito, il processo era rinviato all'udienza del 21.12.2022.

Nel corso di tale udienza veniva sentito consulente tecnico del Pubblico Ministero, e venivano assunte le testimonianze del Luogotenente di , di , di del Maresciallo , e del

Maresciallo Maggiore . Con il consenso delle parti, venivano acquisiti documenti a cui avevano fatto riferimento gli operanti nonché le Annotazioni della Compagnia dei Carabinieri di Alba allegata alla lettera di trasmissione del 6.5.2021; il processo veniva poi rinviato all'udienza del 27.1.2023.

A quella data, venivano sentiti i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, dott.ssa , dott. , dott. e i consulenti tecnici delle Parti civili,

dott.ssa e dott. , all'esito, era assunta la testimonianza di , testimone assistito ai sensi dell'art. 197bis c.p.p. dall'avv. . Veniva acquisita, su

richiesta del Pubblico Ministero e della Parte Civile, documentazione inerente a dichiarazioni effettuate dall'imputato ad organi di stampa e la Corte di Assise rigettava la richiesta del Pubblico Ministero di

nominare un Perito per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti, dovendosi ancora procedere all'audizione del Consulente tecnico della difesa e rinviava il processo all'udienza del 3.3.2023.

Nel corso di tale udienza venivano assunte le testimonianze delle Parti civili costituite, .

degli ulteriori testimoni citati

e si procedeva all'audizione del Consulenti tecnici della Parte Civile .

dott. . e dott. . Esaurita l'audizione dei testimoni ammessi su richiesta del Pubblico Ministero e delle Parti civili, l'imputato - di cui era stato richiesto l'esame da parte del Pubblico Ministero e di tutti i difensori delle Parti Civili - dichiarava di non volersi sottoporre all'esame, e si riservava di rilasciare dichiarazioni spontanee alla conclusione dell'istruttoria.

Il processo era, dunque, rinviato all'udienza del 17.3.2023 per poi essere differito, in ragione di un legittimo impedimento del Presidente della Corte, all'udienza del 14.4.2023, ove venivano sentiti i Consulenti tecnici della difesa dell'imputato, dott. . dott. . prof.ssa . e ing. .

, e venivano assunte le testimonianze della moglie dell'imputato ?

delle figlie e , del dott. . e del dott. .

Le parti prestavano, inoltre, il consenso all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese da e

All'esito, la Corte di Assise, alla luce del contrasto emerso tra i diversi consulenti di parte circa la piena capacità di intendere e di volere di al momento dei fatti, nominava quale Perito il dott.

il quale - convocato per lo stesso pomeriggio del 14.4.2023 - assumeva l'incarico di rispondere anche con relazione scritta ai quesiti di cui al verbale di udienza. Il processo era, dunque, rinviato al 7.7.2023, ove veniva esaminato il dottor (il quale aveva ritualmente depositato la relazione peritale entro i termini di cui all'art. 501.1 bis c.p.p.), e venivano acquisiti documenti come da verbale di udienza. Durante l'esame alcuni consulenti di parte, presenti, formulavano osservazioni o domande al perito, il quale ad esse rispondeva. Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, la Corte rinviava per la discussione all'udienza del 6.10.2023 per poi differire il processo, con decreto fuori udienza comunicato a tutte le parti, all'udienza del 27.10.2023.

A quella data, l'imputato rilasciava dichiarazioni spontanee e il Pubblico Ministero e le Parti civili rassegnavano le conclusioni come da verbale (e in epigrafe indicate); all'esito, il processo era rinviato per la prosecuzione della discussione all'udienza del 10.11.2023 ove il difensore dell'imputato rassegnava le conclusioni in epigrafe indicate; all'esito, la Corte rinviava per repliche all'udienza del 4.12.2023.

Nel corso di tale ultima udienza il Pubblico Ministero rinunciava alle repliche e la Corte di Assise, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo riportato in calce al presente provvedimento.

2) La ricostruzione dei fatti del 28 aprile 2021 e il ruolo dell'imputato.

Il 28 aprile 2021 presso la gioielleria di sita in a Grinzane Cavour (CN), hanno posto in essere una rapina a mano armata usando violenza e minaccia verso il , la moglie e la figlia All'esito della rapina, a causa della reazione dell'odierno imputato, e hanno trovato la morte e , ferito ad una gamba, è riuscito a darsi alla fuga per essere arrestato poche ore dopo.

come si dirà, ha confermato nel corso del dibattimento di aver preso parte alla rapina e, per le sue azioni, gli è stata comminata la pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Giudice per le indagini preliminari di Asti in data 21.12.2021 divenuta irrevocabile il 7.1.2022, a seguito della quale sta attualmente espiando la pena presso la Casa di

reclusione di

Va sin da subito operata una fondamentale premessa. Sulla rapina e sul successivo omicidio è stata acquisita in dibattimento una chiarissima e incontrovertibile prova documentale rappresentata dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della gioielleria dell'imputato e dell'Ufficio di Poste Italiane di di Grinzane Cavour, che sono state estratte nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri di Alba e che sono state oggetto dell'analisi del Consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero in fase di indagini.

Tali immagini, prodotte dal PM su supporto informatico, sono state visionate dalla Corte anche in udienza, e ritraggono una parte rilevante della rapina all'interno della gioielleria e, in maniera integrale, l'esecuzione degli omicidi e del tentato omicidio ad opera di all'esterno del negozio.

La ricostruzione del fatto appare, pertanto, in gran parte incontrovertibile sulla base delle icastiche immagini appena indicate: da esse occorre dunque prendere le mosse.

2.1. L'analisi delle immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza

Il dott. consulente tecnico del Pubblico Ministero, ha riferito di aver effettuato una copia forense dell'apparato DVR installato presso la gioielleria di Grinzane Cavour (CN) di cui è titolare e di aver ricevuto dai Carabinieri della Stazione di Alba copia di un DVD su cui erano state riportate le immagini delle telecamere dell'ufficio postale posto in prossimità del luogo ove si sono svolti i fatti.

ha riferito di aver redatto una prima relazione preliminare seguita da una relazione finale in cui veniva effettuato un montaggio del video ove sono state raggruppate le immagini interne e quelle riprese all'esterno per consentire una visione di insieme. Entrambe le relazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento.

Ha chiarito che erano presenti otto diverse telecamere tra l'interno e l'esterno dell'esercizio commerciale ma che due di esse non avevano ripreso alcuna immagine e ha confermato che l'orario riportato non corrisponde a quello reale non essendo stato aggiornato, con ogni probabilità, il sistema dopo l'entrata in vigore dell'ora legale alla fine del mese di marzo: dunque, l'orario effettivo di accadimento dei fatti è successivo di un'ora a quelli indicati dalle telecamere.

In merito ai diversi video che sono stati acquisiti dopo essere stati proiettati all'udienza del 21.12.2022,

ha chiarito che: *"ce n'è uno d'insieme, che fa vedere appunto le telecamere esterne, uno d'insieme delle telecamere interne, poi abbiamo creato un video, che si chiama "Time line", dove abbiamo messo in sequenza le cose visibili e poi uno che*

si chiama "Zoom", dove abbiamo leggermente ingrandito le scene per vederle un po' meglio, per quanto possa essere stato permesso dalla qualità video delle telecamere, che un pochino comunque sgranano ingrandendo, per cui le abbiamo ingrandite fin quando c'era un buon rapporto di qualità video rispetto alle dimensioni che ottenevamo." (cfr. trascrizioni udienza del 21.12.2022, p. 9).

Dopo la proiezione, il Difensore chiedeva di acquisire alcuni fotogrammi dei filmati - dal minuto 17:41:33 al minuto 17:41:39 - e il Consulente affermava con certezza che si trattava di *frame* tratti dalle riprese effettuate dalle stesse videocamere che avevano registrato i video da lui analizzati.

Con il consenso delle parti sono state acquisite, come detto, le annotazioni dei Carabinieri della Stazione di Alba relative alle analisi delle immagini. Pertanto, alla luce di tale documentazione e dalla visione diretta di tutti i video prodotti dal Pubblico Ministero, è possibile compiere la seguente, inequivoca, ricostruzione degli eventi che si sono verificati il 28 aprile 2021 all'interno e all'esterno della gioielleria di proprietà dell'imputato.

Si precisa sin d'ora che, per consentire un rapido confronto con gli elementi di prova, viene mantenuta l'indicazione dell'orario riportato dalle telecamere (e non quello reale di un'ora dopo).

Alle ore 17:36:15 la telecamera posizionata esternamente alla gioielleria lungo la via in Grinzane Cavour riprende l'arrivo di un'automobile di colore bianco che effettua una svolta a sinistra accendendo alla piazzetta dedicata al parcheggio. Poco dopo, dall'autovettura scende un soggetto di sesso maschile con un berretto nero e una mascherina del medesimo colore. Quest'ultimo - in seguito identificato in - procede verso una delle vetrine dell'esercizio per poi dirigersi verso l'entrata della gioielleria di

La telecamera posizionata tra l'ingresso esterno e la porta interna della gioielleria riprende che, alle ore 17:38:19, suona al campanello per poi fare ingresso pochi secondi dopo.

A quel punto, si dirige verso uno dei banconi della gioielleria dove è presente la figlia dell'imputato, e i due cominciano una conversazione.

Alle ore 17:38:11, la telecamera esterna posizionata lungo la nei pressi dell'ingresso principale della gioielleria riprende un secondo soggetto - in seguito identificato in - nell'atto di uscire dalla e dirigersi verso l'ingresso per poi essere ripreso dalla telecamera tra l'ingresso esterno e la porta interna della gioielleria nell'atto di entrare all'interno del negozio (ore 17:38:45).

, non appena fa ingresso nel locale commerciale, si dirige - impugnando un coltello poi rinvenuto nella vettura usata dai malfattori - verso un altro bancone della gioielleria, dove si trovava la moglie di contemporaneamente, estrae una pistola - poi rivelatasi un'arma giocattolo - e la punta contro Ha, dunque, inizio la rapina. L'attività delittuosa posta in essere da e è quasi interamente ripresa dalle telecamere interne della gioielleria.

Alle ore 17:39:06 i due rapinatori vengono ripresi nell'atto di immobilizzare la figlia di tramite l'apposizione di una fascetta di plastica ai polsi legati dietro la schiena. Subito dopo, e la dirigono verso il retro della gioielleria dove sono collocati sia la cassaforte che il laboratorio, luogo dove si trova in quel momento intento a riparare alcuni preziosi.

I due rapinatori e , poco dopo, scompaiono dalle riprese della telecamera interna posta nella sala principale della gioielleria dove, alle ore 17:39:51, ritorna che, ripetutamente, cerca di attivare l'allarme pestando i pulsanti posti sotto i due banconi: allarmi che, come accertato in seguito, per ragioni tecniche non avevano inviato alcun avviso alle Forze dell'Ordine ma soltanto al telefono dell'imputato.

Alle ore 17:40:35 viene, per la prima volta, inquadrato mentre si trova sull'uscio tra la sala principale e il retro del negozio nell'atto di parlare con i rapinatori e, pochi secondi dopo, fa ingresso, spintonato da _____, nella sala principale dove, alle ore 17:40:38, viene ripreso mentre alza una mano quando il rapinatore - sempre con la pistola in pugno (rivelatasi soltanto in seguito un'arma giocattolo) - viene colto nell'atto di afferrare un rotolo di preziosi e riporlo nella tasca destra della giacca.

Subito dopo, l'imputato, sempre spintonato da _____ ritorna nel retro del negozio e, dalla visione delle immagini, è possibile notare soltanto la ripresa di alcune figure sfocate fino a quando, alle ore 17:41:32, _____ non fa nuovamente ingresso, da solo, nella sala principale e si reca nei pressi del registratore di cassa.

Secondo quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, che all'udienza del 21.12.2022 ha prodotto anche documentazione consistente in alcune immagini tratte dal video e ingrandite in un particolare, alle ore 17:41:33, mentre l'imputato è vicino al registratore di cassa, la moglie si trova immediatamente dopo lo spazio che conduce sul retro. In quel frangente, la telecamera interna avrebbe ripreso uno dei rapinatori - presumibilmente _____ - colpire la _____ con un pugno al volto: in effetti, nei secondi immediatamente successivi (17:41:37), la stessa telecamera riprendeva la donna, dolorante, che si portava le mani al volto reggendosi la mandibola; in ogni caso la circostanza risulterà confermata dall'esame della

Nel contempo, la telecamera posta nei pressi dell'ingresso secondario della gioielleria che riprende l'area dove i rapinatori avevano parcheggiato l'autovettura _____, cattura l'immagine di un terzo uomo - in seguito identificato in _____ che, alle ore 17:39:38, scende una prima volta dall'autovettura perché, con tutta evidenza, nota che la porta secondaria del retro del negozio è stata aperta dall'interno.

Si perviene a tale conclusione in quanto la stessa telecamera, pochi secondi prima (17:39:34), evidenzia come il pomello color oro posto sul portoncino di ingresso sparisca dall'inquadratura per poi riapparire subito dopo. Pertanto, _____ rientra in macchina per poi uscirne circa due minuti dopo (17:41:17) quando si rende conto, con tutta evidenza, che la porta è stata nuovamente aperta dall'interno. Alle ore 17:41:23 _____ con in mano un borsone nero, fa ingresso nella gioielleria attraverso l'ingresso secondario.

Circa dieci secondi dopo, precisamente alle ore 17:41:34, la telecamera inquadra i tre rapinatori uscire dallo stesso ingresso. Vengono, infatti, inquadrati in sequenza prima _____, poi _____ ed infine _____.

Nel contempo la telecamera interna riprende chiaramente _____ che, alle ore 17:41:34, si trova nei pressi del registratore di cassa e viene ripreso nell'atto di aprire un cassetto dove è custodito il revolver in seguito utilizzato per far fuoco sui malviventi.

Va detto sin da subito che dalle immagini appare chiaro come accanto all'imputato vi sia la figlia. Dopo aver preso il revolver, _____ si dirige verso il retro del negozio e, a questo punto, viene ripreso chiaramente il momento in cui, prima di sparire dall'inquadratura (in quanto a sua volta si dirige verso il retro del negozio e l'attigua uscita secondaria da cui sono appena fuggiti i rapinatori), alle ore 17:41:35, si scontra con la moglie che subito dopo viene ripresa con le mani sul volto.

Tornando alle riprese della videocamera esterna posta nei pressi dell'ingresso secondario della gioielleria, è possibile constatare che i tre rapinatori si dirigono - senza particolare fretta - verso l'automobile tanto che, nel momento in cui _____ viene ripreso per la prima volta sull'uscio nell'atto di uscire in strada (17:41:38), i tre si trovano ancora fuori dall'autovettura.

Dalle immagini, si evince chiaramente che l'imputato tiene nella mano destra una pistola e si dirige verso i tre rapinatori. _____ viene ripreso nell'atto di porsi alla guida dell'autovettura precedentemente parcheggiata con la parte anteriore rivolta verso il marciapiede, tanto da rendere necessaria una più complessa manovra in retromarcia per poter lasciare il parcheggio.

Gli altri due soggetti sono ripresi nell'atto di salire sull'automobile dal lato passeggero quando, alle ore 17:41:42, vengono raggiunti da [redacted] Questi viene ripreso, nitidamente, nell'atto di esplodere un primo colpo verso la postazione del guidatore, dove si è seduto [redacted] tanto che dalle immagini si nota chiaramente il finestrino anteriore sinistro andare in frantumi e parte dello specchietto retrovisore saltare. Un secondo dopo, la videocamera riprende l'imputato, che nel frattempo si era portato dall'altro lato (quello destro) della [redacted], esplodere altri colpi di pistola nei confronti di [redacted] e [redacted]

Da uno dei fotogrammi riportati in una delle annotazioni dei Carabinieri di Alba - acquisite con il consenso delle parti - si nota chiaramente [redacted] con il braccio teso e l'arma in pugno puntata verso i due rapinatori (cfr. Annotazione dei Carabinieri di Alba -n. 05- del 5.5.2021, p. 9).

Alle ore 17:41:44 la telecamera riprende la scena di [redacted] che, piegato, si dirige verso il retro dell'autovettura, tenendosi con la mano il fianco per poi accasciarsi a terra, un secondo dopo, nei pressi di una delle vetture attigue alla [redacted]

Allo stesso tempo, l'imputato indirizza l'arma verso l'interno dell'automobile che fa un sobbalzo per poi fermarsi definitivamente. [redacted] si porta, dunque, nei pressi del lato guida e viene ripreso nel corso di una breve colluttazione con [redacted], il quale si accascia a terra una prima volta.

Alle ore 17:41:49 la telecamera riprende l'imputato, la cui attenzione era stata evidentemente richiamata dal Mazzarino, il quale - ancora in vita - sembra volersi alzare, nell'atto di dirigersi verso di lui e indirizzare la pistola - che si rivelerà ormai scarica - verso il volto del rapinatore. Subito dopo [redacted] si accascia definitivamente al suolo.

Alle sue spalle, nel frattempo, si vede nitidamente [redacted] guadagnare la fuga verso i vicini portici e [redacted], che ancora si trova nei pressi del lato passeggero della [redacted], uscire dalla macchina e cercare di scappare nella stessa direzione di [redacted]

In questo frangente [redacted] viene ripreso dalla telecamera nell'atto di tendere il braccio, con ancora l'arma in pugno, verso i due soggetti che si stavano allontanando. Anche in questo caso, l'immagine tratta dalla stessa annotazione citata in precedenza risulta nitida: alle ore 17:41:53 [redacted] segue [redacted] - che è chiaramente di spalle dato che sta cercando di darsi alla fuga - e punta costantemente il revolver verso di lui.

La telecamera di sorveglianza posta all'ingresso principale della gioielleria ha ripreso la stessa scena da altra inquadratura, dato che si vede chiaramente il lato passeggero dell'autovettura [redacted] nonché il tratto di via [redacted] percorso da [redacted] e - per qualche secondo - da [redacted]

Alle ore 17:41:42 si vede chiaramente che quest'ultimo sta cercando di salire in macchina - un'autovettura a tre porte - per guadagnare uno dei sedili posteriori, mentre [redacted] attende per poi, con tutta evidenza, sedersi sul sedile anteriore.

Alle ore 17:41:44 si nota l'imputato che, pistola in pugno e con il braccio teso, si porta nei pressi dello sportello aperto per poi, come detto, portarsi sul lato posteriore dell'autovettura e sparire dall'inquadratura. Qualche secondo dopo, precisamente alle 17:41:51, la telecamera inquadra [redacted] nell'atto di scappare su via [redacted] in direzione Alba e [redacted] cercare di seguirlo. In questo frangente, l'imputato viene ripreso di spalle mentre, in simmetria con la figura di [redacted] - anch'esso di spalle - insegue i due rapinatori. Dopo pochi metri, tuttavia, [redacted] - già attinto da uno dei proiettili sparati da [redacted] - si accascia al suolo.

La scena seguente viene effigiata chiaramente dalla telecamera di sicurezza dell'Ufficio di Poste Italiane sito in via [redacted] nei pressi della gioielleria. Nel filmato si vede l'imputato raggiungere [redacted] disteso al suolo e sferrargli tre calci sul volto (di cui uno anche schiacciando con forza la parte inferiore della scarpa, dall'altro verso il basso, contro la faccia di [redacted]). Probabilmente a causa delle percosse subite, il

rapinatore - già colpito da un proiettile - ha un moto di reazione e si alza in piedi: comincia una breve colluttazione tra i due, nel corso della quale _____ rovina al suolo per un frangente per poi rialzarsi e continuare ancora per qualche secondo a scontrarsi con Spinelli, fino a quando gli uomini sembrano parlare tra loro e separarsi. Entrambi si dirigono, quindi, nuovamente verso la gioielleria e rientrano nell'inquadratura della telecamera posta nei pressi dell'ingresso secondario dell'esercizio commerciale.

Alle 17:42:21 _____ viene ripreso mentre si dirige verso l'automobile dei rapinatori seguito da _____ che, già barcollante, alle 17:42:23 stramazza definitivamente al centro di via _____ Nel contempo, già alle 17:42:14, si vedono comparire sull'uscio della porta _____ e _____ che urlano qualcosa.

Alle 17:42:34 l'imputato si rivolge con un gesto alle due donne che, in quel momento, rientrano nella gioielleria raggiunte dallo stesso _____, il quale prima volge lo sguardo verso _____, ormai esanime, e si guarda la mano, ferita all'esito della descritta colluttazione con _____.

La telecamera interna della gioielleria riprende, alle 17:42:41, _____ nell'atto di rientrare nel negozio e, pochi secondi dopo, avvicinarsi al registratore di cassa per poi allontanarsi subito dopo dirigendosi verso il retro della gioielleria.

Dalle immagini tratte dalla citata annotazione dei Carabinieri di Alba del 5.5.2021 emerge che, alle ore 17:45:43, l'imputato esce nuovamente dall'ingresso posteriore e, ancora con la pistola in mano, si muove lungo il perimetro delle automobili, per poi rientrare nel negozio. Verrà nuovamente ripreso alle ore 17:51:57 nell'atto di avvicinarsi all'autovettura dei rapinatori, estrarre un cofanetto nero e rientrare nuovamente in gioielleria per poi uscirne pochi secondi dopo (17:53:54) recando ancora in mano il cofanetto, avvicinarsi alla macchina e riporlo nuovamente sul sedile del lato passeggero. Tale oggetto, successivamente sottoposto a sequestro, si rivelerà essere parte della refurtiva sottratta all'esito della rapina.

2.2 Le testimonianze rese in giudizio in merito alla dinamica dei fatti

2.2.1 I testimoni del Pubblico Ministero

Comandante del NOR dei Carabinieri di Alba, ha confermato di aver personalmente redatto - con la collaborazione dei militari del Nucleo - le annotazioni di Polizia giudiziaria acquisite al fascicolo del dibattimento.

Nel corso della sua testimonianza ha offerto una descrizione analitica dei fatti e dei soggetti coinvolti che risulta del tutto sovrapponibile a quanto già indicato al paragrafo che precede ove si è tenuto conto - oltre che della visione diretta dei filmati - anche delle acquisite annotazioni a firma del _____.

Ha riferito di essere stato contattato sul suo numero personale da _____, il quale ne era in possesso perché glielo aveva fornito lui stesso in seguito ad una precedente rapina, e di essere stato informato dall'imputato che c'era stata una rapina presso la gioielleria di Grinzane Cavour e che erano morti due rapinatori.

A domanda del Pubblico Ministero, _____ ha precisato che tale telefonata era stata preceduta da due chiamate effettuate dall'imputato al Centro unico di risposta (112) rispettivamente alle ore 18:44:16 e alle ore 18:49:12², ed ha precisato che la chiamata effettuata al suo cellulare era immediatamente successiva.

Le telefonate effettuate da _____ al 112 sono state riprodotte in aula ed ascoltate dalla Corte, e il Pubblico Ministero ha depositato un supporto informatico su cui sono state registrate. Dall'ascolto risulta

² Si ricorda che gli orari di cui al paragrafo precedente sono stati indicati come, erroneamente (con un'ora di anticipo) riportati nelle immagini tratte dalle videocamere che, come detto, non erano state aggiornate in seguito all'entrata in vigore dell'ora legale alla fine del mese di marzo 2021.

come l'imputato abbia chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine esplicitando che vi era stata una rapina, che erano morte due persone e che un terzo soggetto era scappato. Mentre era in attesa di parlare con un operatore, si intende chiaramente pronunciare la frase: "due morti, ne ho ammazzati due".

Dopo essere giunto sul luogo dei fatti, il Comandante veniva informato dagli altri Carabinieri che era già stata consegnata dal - un revolver cal. 38 - utilizzata nel corso della sparatoria e che era detenuta, secondo quanto emerso, in un cassetto sotto la cassa del negozio.

In merito alle attività effettuate sull'arma, ha dichiarato che i militari in forza alla Stazione di Alba - i primi a giungere sul posto - avevano provveduto già a scaricarla ed a metterla in sicurezza e che i cinque bossoli erano stati riposti nel cassetto.

Oltre a confermare la posizione dell'autovettura e dei cadaveri di e il testimone ha riferito che non era stata rinvenuta refurtiva addosso ai due cadaveri e che : aveva riferito di aver ricevuto un colpo sul volto da uno dei due rapinatori; per tale ragione, era stata visitata da personale del 118.

Sempre in merito allo stato dei luoghi, ha dichiarato di essersi accorto che vi erano alcune tracce di sangue sulla porta dell'ingresso secondario della gioielleria; sangue che, in seguito ad analisi effettuate dal Consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, è risultato appartenere all'imputato

Per quanto attiene agli oggetti sequestrati, il testimone ha riferito che, all'interno dell'autovettura erano stati rinvenuti e sequestrati, oltre ad alcuni oggetti come borse e parrucche, anche una pistola giocattolo e un coltello nonché alcuni gioielli asportati dalla gioielleria, il cui valore veniva stimato in circa 68.000,00 euro.

Con riguardo alle ricerche e al rintraccio del rapinatore fuggito, poi identificato in il Comandante ha dichiarato che, quando ancora si trovava sul luogo della sparatoria, veniva contattato da un Ispettore della Polizia Locale di Guarene (CN), il quale gli comunicava di essere venuto a conoscenza che un cittadino aveva trasportato un soggetto ferito presso un'abitazione in Alba.

I militari, pertanto, si recavano presso l'abitazione indicata - che è risultata essere quella dei genitori di - ma non rinvenivano alcun soggetto ferito. In seguito alla diramazione di un avviso a tutti i nosocomi della zona, nella tarda serata veniva segnalata la presenza di un uomo ferito nei pressi dell'Ospedale di Savigliano (CN). Pertanto, dopo essere intervenuti, i Carabinieri di Savigliano identificavano e lo accompagnavano all'interno del nosocomio dove veniva sottoposto ad un intervento chirurgico per l'estrazione di un proiettile che l'aveva attinto al ginocchio; procedevano poi al suo arresto.

forniva agli inquirenti alcuni elementi che consentivano di recuperare, all'interno di una vecchia fornace, uno scaldacollo e un berretto che erano stati indossati nel corso della rapina alla gioielleria di

Sempre con riguardo agli eventi del 28 aprile 2021, a domanda del difensore dell'imputato, ha risposto che era stato accertato che i tre rapinatori si trovavano nei pressi della gioielleria nelle prime ore del pomeriggio, con ogni probabilità per fare un sopralluogo.

Il Maresciallo Maggiore , in servizio presso il NORM della Compagnia Carabinieri di commentando le immagini prodotte dal Pubblico Ministero e che sono state proiettate in aula, ha riferito in merito ai rilievi di Polizia scientifica effettuati sul luogo della sparatoria.

Il testimone ha confermato che, al suo arrivo, vi erano due corpi a terra: uno sulla via ed uno in una piazzola di parcheggio adiacente tra il civico 69 e il civico 71 della medesima via principale di Grinzane Cavour. Il primo era quello di ed il secondo quello di

ha offerto un'accurata descrizione dei diversi locali della gioielleria e del bancone in cui si trovavano il registratore di cassa e il cassetto da cui aveva estratto la pistola, nonché del

laboratorio posto sul retro del negozio e della porta secondaria dove era stata rinvenuta la traccia di sangue che, in seguito ad accertamenti tecnici, è stato dimostrato appartenere all'imputato.

I successivi fotogrammi, secondo quanto riferito, raffiguravano i rilevamenti effettuati: il foro del proiettile nello specchietto retrovisore sinistro e la portiera ove era stata rinvenuta, incastrata tra la parte di lamiera e quella in plastica, l'ogiva del primo colpo sparato da

All'interno dell'autovettura erano fotografati il coltello che si trovava in una borsa di nylon, la scatola di gioielli posta sul sedile anteriore lato passeggero (che, come si è visto, era stata ivi riposizionata da dopo che questi l'aveva asportata una prima volta, evidentemente poi cambiando idea), mentre la pistola giocattolo veniva rinvenuta nella pedana dei passeggeri posteriori, sotto un'altra confezione di gioielli oltre ad una borsa - che era sul sedile e non sulla pedana - che conteneva, tra le altre cose, alcune fascette di plastica del tutto identiche a quelle usate per immobilizzare

Con riguardo alla pistola giocattolo utilizzata dai rapinatori e rinvenuta all'interno dell'automobile, ha riferito che la pistola, di colore nero, aveva del nastro isolante nero sul vivo di volata - la parte della punta della canna della pistola - dove solitamente si trova il tappo rosso che contraddistingue le pistole giocattolo.

Nel descrivere le foto dei due cadaveri, il Maresciallo ha indicato i due punti di entrata dei fori di proiettile e quelli di uscita. Per quanto riguarda ha precisato che il cadavere presentava delle ecchimosi con perdita ematica dal volto dove era possibile rinvenire anche delle tracce di asfalto tali da poter concludere che le ferite erano state provocate dal fatto che la vittima era, infine, caduta violentemente al suolo prima di spirare. Nei pressi del corpo veniva rinvenuto il proiettile sparato dal revolver di che aveva ucciso che, da quanto era possibile evincere dai fori presenti sul corpo, era entrato dalla parte destra della schiena per poi fuoriuscire dalla parte sinistra del torace.

Per quanto riguarda ha specificato che vi era solo un foro di ingresso nella schiena, in posizione arretrata sotto la spalla destra.

A domanda del difensore, il testimone ha precisato che all'interno dell'autovettura non erano state rinvenute tracce ematiche.

, uno dei tre rapinatori nonché il guidatore della vettura, ha dichiarato di aver conosciuto nel 2018 nel corso della comune detenzione presso la Casa di reclusione di mentre nel 2015 presso la Casa di reclusione di

Per quanto attiene all'organizzazione della rapina ai danni della gioielleria dell'imputato, era stato lo stesso ad aver individuato l'esercizio commerciale da colpire.

ha confermato poi ciò che risulta *per tabulas* dai filmati: ad entrare per primi erano stati i complici e lui aveva fatto accesso dall'ingresso secondario in un secondo momento. Secondo quanto progettato, sarebbe dovuto entrare per primo armato della pistola giocattolo e, dopo l'arrivo di avrebbero dovuto prendere il contenuto della cassaforte e andare via mentre il suo ruolo era quello di entrare dalla porta sul retro non appena i complici fossero riusciti ad aprirla. ha confermato che, effettivamente, non appena aveva constatato che la porta era stata aperta, aveva fatto ingresso nella gioielleria.

Una volta fatto ingresso nella gioielleria, aveva visto parlare con e tenere stretta la moglie la quale, prima di andare via, era stata spinta. Ha negato radicalmente di aver assistito ad alcun atto di violenza nei confronti delle vittime della rapina ed ha affermato che non erano riusciti a prendere tutto il contenuto della cassaforte perché, dato che vi era la presenza di più persone di quelle previste che - per di più - non erano state legate, avevano deciso di interrompere il colpo portando via meno preziosi del previsto. Pertanto, dopo aver intimato a di andare a prendere i soldi contenuti nella cassa, i tre si erano allontanati per riuscire a guadagnare la fuga.

Una volta fuori, si erano diretti verso l'automobile. era davanti seguito dai due complici e ha dichiarato di non aver notato se o tenessero in pugno armi. Una volta salito in macchina,

ha detto di aver messo in moto e premuto la frizione in attesa che salissero i due complici. Subito dopo, aveva visto il gioielliere arrivare e puntare l'arma verso di lui e, subito dopo, aveva sentito un colpo di pistola e visto il vetro del finestrino andare in frantumi. Istantaneamente, si era gettato tra i due sedili. Dopo di ciò, aveva sentito altri spari e dire di essere stato colpito, prima di accasciarsi sul sedile anteriore.

Ha riferito che non era mai riuscito a salire in macchina e che lo aveva visto cadere a terra prima di sentire un ulteriore colpo di pistola sparato dall'imputato dentro l'autovettura, che lo aveva colpito al ginocchio destro e lo aveva costretto a lasciare il pedale della frizione: per questo la macchina era sobbalzata (così come si constata chiaramente dal video).

Quando si era allontanato dalla macchina lui aveva approfittato ed era scappato lungo la via

A domanda del Pubblico Ministero, ha risposto che non aveva sentito dire nulla prima di sparare.

Sono stati acquisiti con il consenso delle parti i verbali di sommarie informazioni rese da e
Il primo, tecnico della ditta individuale " ", ha confermato che l'allarme - seppur attivato - non aveva inviato, a causa di un malfunzionamento della centralina, nessuna chiamata di emergenza alle Forze dell'ordine; il secondo, operatore sanitario che aveva partecipato ai soccorsi, ha riferito di essere giunto sul posto quando e erano già deceduti e che gli aveva riferito di aver ricevuto un pugno da uno dei rapinatori. Dato che non vi era alcuna lesione evidente, Quaranta consigliava alla donna di apporre del ghiaccio sulla parte colpita. Ha, infine, riferito che presentava una ferita lacero contusa al ginocchio destro ed una ferita da taglio al terzo dito della mano sinistra: entrambe le ferite venivano medicate sul posto.

2.2.2 I testimoni della difesa dell'imputato

, moglie dell'imputato, ha riferito che il 28.4.2021 era in gioielleria con la figlia ed il marito, il quale si trovava nel laboratorio posto nel retro dell'esercizio commerciale. Ha confermato che verso le 18:30 era entrato un primo uomo - - il quale, dirigendosi verso la figlia, si era mostrato interessato all'acquisto di alcune collanine; dopo pochi minuti, era entrato un secondo uomo - - che, invece, si era subito diretto verso di lei mostrandole un coltello. Trascinata per il braccio, aveva visto puntare una pistola verso la figlia e intimare loro di stare zitte altrimenti le avrebbe ammazzate.

, sempre puntandole il coltello al collo, le aveva detto di andare sul retro dove si trovava la cassaforte e, non appena aveva visto una porta, insospettitosi, aveva chiesto se ci fosse qualcun altro in negozio. La ha, quindi, riferito che in quella stanza si trovava il marito e, subito dopo, ella aveva ricevuto un forte pugno sul volto tanto che aveva urlato per il dolore e per la paura. A quel punto, era uscito dal laboratorio e si era precipitato verso i rapinatori.

Subito dopo, lei era entrata nel laboratorio cercando di salvarsi. Da lì, aveva potuto percepire una colluttazione tra il marito e i rapinatori, e subito dopo era stata nuovamente afferrata per il braccio da uno dei malviventi, il quale si era accertato che lei non avesse allertato le Forze dell'Ordine e l'aveva riportata nella sala principale della gioielleria.

La donna ha soggiunto che, durante il percorso, aveva visto il marito insieme all'altro rapinatore, il quale aveva minacciato di uccidere la moglie e la figlia se non avesse consegnato gioielli e soldi.

In quel frangente il secondo uomo, dopo averla nuovamente stratonata, le aveva tirato un altro pugno e, subito dopo, c'era stata una colluttazione tra questi e

La ha, tuttavia, spontaneamente dichiarato di non ricordare molto della fase successiva e, in particolare, di non ricordare di aver incrociato il marito dopo che era entrato un terzo rapinatore e i tre si

erano allontanati.

In merito alle violenze subite, in seguito alle contestazioni mosse dal Pubblico Ministero, il quale ha rilevato come la versione offerta dalla donna nell'immediatezza dei fatti fosse leggermente diversa avendo la stessa parlato di un unico pugno ricevuto, ha ribadito di aver ricevuto due pugni da parte di un rapinatore.

figlia dell'imputato, ha confermato quanto riferito dalla madre circa le fasi iniziali della rapina: con alcune fascette le erano stati legati i polsi dietro la schiena dall'uomo che era armato; costui le aveva chiesto se ci fosse qualcuno nella stanza sul retro e lei, in un primo momento, aveva negato la presenza del padre

Subito dopo, dato che i due rapinatori si erano concentrati sulla madre, lei era riuscita a rientrare nella zona del negozio ed aveva cercato invano di far scattare l'antifurto a pedale. Subito dopo aveva sentito una colluttazione e i rapinatori dire al padre che avrebbero ammazzato tutti se non avesse dato loro i soldi e i gioielli. A quel punto, aveva visto il padre rientrare nella stanza con le mani alzate e aveva notato il rapinatore afferrare il rotolo con le collane che erano rimaste sul banco.

Dopo essersi nuovamente allontanati verso la zona cassaforte, i rapinatori avevano rimandato il padre verso la cassa chiedendo altri soldi ed erano repentinamente scappati dal retro. A quel punto, lei aveva visto il padre tornare indietro e prendere la pistola. Ha riferito che: *"c'è stato un momento in cui si puntavano tutti e due, praticamente, e io sono rimasta poi nella zona del negozio ferma"* (cfr. trascrizioni udienza del 14.4.2023, p. 52).

Ha, inoltre, precisato di aver visto uno dei rapinatori sferrare un pugno che aveva colpito la madre sul volto ed ha riferito che, subito dopo, il padre si era *"proiettato verso i rapinatori"* (cfr. trascrizioni udienza del 14.4.2023, p. 53).

Nonostante la contestazione mossa dal Pubblico Ministero, il quale ha fatto notare a che, sentita immediatamente dopo i fatti, aveva offerto una versione parzialmente diversa, ha confermato di aver visto che il padre e uno dei rapinatori si sarebbero puntati la pistola a vicenda, sostenendo che anche le telecamere avessero ripreso la scena.

2.2.3 La versione dell'imputato .

non si è sottoposto ad esame ma, all'udienza del 27.10.2023, subito prima che iniziasse la requisitoria del Pubblico Ministero, ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

L'imputato rifiutando di sottoporsi all'esame ha esercitato una legittima facoltà ma ovviamente tale scelta processuale ha comportato l'impossibilità di verificare la attendibilità della sua allegazione attraverso la *cross examination*. Di contro, va registrato che (come risulta da supporto informatico prodotto dal Pubblico Ministero) l'imputato ha rilasciato, in parallelo all'istruttoria dibattimentale (e già da prima di essa), numerosissime dichiarazioni (sulla rapina e sulla sua reazione) in occasione di interviste, partecipazioni a programmi radiofonici e televisivi e in generale agli organi di stampa, e dunque al di fuori della sede processuale: dichiarazioni extraprocessuali, queste ultime, che, versate in atti, sono comunque utilizzabili ai sensi dell'art. 237 c.p.p.

Circa i fatti occorsi presso la gioielleria di sua proprietà il 28 aprile 2021, l'imputato ha offerto - quanto meno in relazione alla prima parte della rapina - una descrizione sovrapponibile a quella della moglie e della figlia. Tuttavia, ha dichiarato che entrambe avrebbero riferito ai rapinatori che lui non era presente in gioielleria così da dargli il tempo di avvertire le Forze dell'ordine, gesto che non riusciva a fare perché impegnato a tenere bloccata la maniglia della porta - che non aveva serrature che consentissero la chiusura dall'interno - mentre, secondo quanto da lui sostenuto, i rapinatori spingevano la porta per cercare di entrare.

Dopo aver sentito la moglie urlare, si sarebbe lanciato contro i rapinatori armati "a mani nude" e, secondo quanto riferito: *"Inizia così una colluttazione durissima. Dopo qualche attimo il più alto dei rapinatori, risultante poi , mi fa cadere a terra e a sua volta mi cade addosso di schiena, perdendo la pistola e procurandomi ferite lacero contuse alle mani, come poi è risultato, ecco, dagli atti la frattura dell'alluce destro e uno stiramento al muscolo interno della coscia sinistra, anche perché lui era grande e grosso, quindi cadendo io, lui mi è caduto letteralmente 100 chili addosso, ecco. Mentre sono a terra verso l'alto con addosso , l'altro rapinatore recupera la pistola e me la punta letteralmente in faccia, urlandomi: "Ti ammazzo. Ti ammazzo". Ecco, io in quell'attimo ho avuto la consapevolezza di morire, ho pensato i miei cari che forse avrei lasciato per sempre. Riuscivo solo a dire: "Non sparare. Non sparare", lasciando la presa, automaticamente lasciando la presa,.. che si potesse alzare "* (cfr. trascrizioni udienza del 27.10.2023, p. 7).

In seguito, i rapinatori si spostavano nelle vicinanze del registratore di cassa - quindi nella zona ripresa dalle telecamere- dove prendeva il rotolo dei gioielli e, secondo , continuava a stratonarlo. Subito dopo, costoro si sarebbero recati nuovamente nel vicino ufficio nei pressi della cassaforte dove le minacce "con l'arma puntata in testa" sarebbero continuate fino a quando, approfittando della distrazione dei rapinatori, schiacciava un pulsante di allarme antirapina. A quel punto se ne sarebbe accorto e avrebbe chiesto di prendere i soldi; si recava, quindi, nuovamente nei pressi della cassa e sentiva di nuovo la moglie urlare. A quel punto, riusciva ad impossessarsi della pistola e andare nel retro.

Nella convinzione che la moglie fosse stata presa in ostaggio dai rapinatori, frustrati per aver dovuto interrompere la rapina, usciva e li rincorreva i rapinatori fino alla macchina che avevano parcheggiato nei pressi.

In merito ai fatti successivi, si ritiene opportuno riportare, nella loro interezza, le dichiarazioni rese in giudizio dall'imputato³: *"L'auto è parcheggiata a circa 8 - 10 metri col muso rivolto verso il negozio, c'erano due o tre macchine in mezzo tra la porta d'entrata e la loro, non voglio che partono, non voglio assolutamente che vadano via e voglio vedere se sull'auto c'è mia moglie. D'istinto sparo un colpo nell'angolo del finestrino anteriore sinistro, che esplose e contemporaneamente vedo che cade giù lo specchietto. Faccio ancora due o tre passi e mi porto sul lato anteriore destro della macchina per guardare dentro. Mia moglie non c'è, però vedo che stava salendo dietro, quindi con la mano stava salendo dietro così, infatti era in posizione supina, cioè a novanta gradi, mentre cercava di entrare. Ci incrociamo gli sguardi e vedo che lui ha la pistola in mano. In quel momento ho detto: "Se spara lui per primo, è finita, l'ho scampata... è finita se spara lui per primo", e ho sparato in successione nell'arco di un secondo probabilmente i tre colpi ai tre rapinatori, ma solo in quel momento io mi sono reso conto che c'era Modica alla guida, che c'era un terzo rapinatore, subito io non l'avevo mai visto il terzo rapinatore, quindi ho sparato d'istinto così. Le perizie balistiche poi confermeranno esattamente le tre (inc.) di colpi avvenute all'interno della macchina. Non sapevo oltretutto quante armi da fuoco avessero. Io avevo visto per certo un coltello e una pistola, ma pensavo che tutti e tre fossero armati. Uno dei rapinatori corre dietro l'auto, io giro attorno alla macchina e vedo che riesce di lì, cerca di prendere la pistola, poi scappa verso l'esterno del paese, verso l'ufficio postale. Nel frattempo anche il terzo rapinatore, scende dall'auto e scappa anche lui verso l'uscita del paese, sempre dalla parte dell'ufficio postale. Io lo inseguo, lui dopo pochi passi inciampa a terra. Io corro verso di lui e gli chiedo: "Dov'è mia moglie? Dov'è mia moglie?". Io gli do due o tre calci, lui mi risponde: "Non lo so. Non lo so". Poi si rialza e si scaglia contro di me con una forza inaudita. Riparte una colluttazione, mi butta a terra, dove mi faccio un'altra ferita lacero contusa al ginocchio destro, poi mi ricatta, eccetera, eccetera, e cerca di prendermi la pistola, che io ho detto: "Bob", non volevo assolutamente... ovviamente non pensavo nemmeno di averlo ferito, perché aveva una forza terribile. Riesco a alzarmi e gli punto l'arma. Lui mi guarda negli occhi e mi dice: "Non spararmi. Non spararmi". Io lo guardo, gli faccio cenno con la testa, come si vedrà, verso l'uscita del... dico: "Vai". Lui, invece di andare, fa ancora qualche passo verso di me e io indietreggio. Poi fa qualche passo sulla destra e cade per terra. Solo in quel momento io ho avuto la consapevolezza di averlo colpito in auto. Allora ho preso coscienza, perché ho visto a terra e poi ho visto sull'auto. In quel momento mi sono reso conto che i tre colpi... gli unici tre colpi che avevo nell'arma erano andati a segno... non sapevo dell'altro, almeno erano andati a segno*

³ I grassetti sono stati inseriti dall'estensore della sentenza.

all'interno della macchina. Quindi, realizzo questo e mi dirigo subito verso la porta del negozio, che vedo... e oltretutto andando verso (inc.) vedo mia moglie e mia figlia, e dico: "Ab... - sollevando il braccio sinistro come si vede nei filmati - ah, meno male che sei lì", perché non avevo consapevolezza di dove fosse" (cfr. trascrizioni udienza del 27.10.2023, p. 9-10).

, nel sostenere di essersi convinto del sequestro della moglie ad opera dei rapinatori fuggiti, ha più volte negato di ricordare di averla incrociata all'atto di uscire dalla gioielleria ed ha dichiarato di essere riuscito a fare tutta la ricostruzione soltanto dopo aver visionato più volte i filmati.

Tuttavia, va rilevato come dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 27.1.2023 sia emerso come , nel corso del tempo, abbia offerto ai mezzi di stampa versioni tra loro diverse in merito a quanto accaduto (e diverse anche dal contenuto della dichiarazione spontanea resa al dibattimento).

Nei giorni immediatamente successivi alla rapina, intervistato da vari giornalisti, aveva dichiarato di aver estratto la pistola e di aver sparato "tre, quattro colpi" dopo essersi trovato faccia a faccia con il rapinatore che teneva l'arma in pugno. (cfr. docc. 1, 2, 3, delle produzioni del Pubblico Ministero del 27.1.2023).

Nell'intervista rilasciata ad un quotidiano nazionale il 2.6.2021, l'imputato ha riferito di aver cominciato a sparare nel retro della gioielleria (dunque ancora all'interno del suo negozio), e che il consulente di parte avrebbe trovato presunti riscontri di tale evento: tesi ribadita nel corso di ulteriori interviste rilasciate dall'imputato a vari programmi televisivi sempre nel periodo immediatamente successivo ai fatti.

Nel mese di novembre, l'imputato rilasciava un'intervista ad un programma radiofonico in cui ha specificato di aver sparato quattro colpi di cui uno al deflettore (cfr. doc. 5, produzioni del Pubblico Ministero del 27.1.2023). Va detto, inoltre, che nella stessa intervista chiaramente riferisce di aver sparato ai malviventi nell'intento di fermarli e consegnarli alla giustizia e, alla domanda - sicuramente provocatoria dell'intervistatore- se per fermarli gli avesse sparato addosso, l'imputato risponde che non vi era alcuna alternativa per poterli fermare.

Inoltre, alla domanda se non fosse preferibile chiamare le Forze dell'Ordine prima di aprire il fuoco, risponde con una risata sottolineando che i Carabinieri erano giunti sul posto un'ora dopo i fatti.

Nelle interviste rilasciate a vari programmi televisivi dopo l'udienza del 21.12.2022 - durante la quale sono stati proiettati i video di cui si è detto in precedenza - ha sostenuto di aver avuto una violentissima colluttazione con i rapinatori nel retro del negozio (area non ripresa dalle videocamere) che gli avrebbe procurato lesioni al menisco e in altre parti del corpo (cfr. doc. 7 delle produzioni del Pubblico Ministero del 27.1.2023). In merito a quanto accaduto nei pressi dell'automobile, pur non negando di aver sparato contro i rapinatori, ha più volte sostenuto che gli aveva prima puntato contro la pistola.

2.3 Le consulenze autoptiche

Per la ricostruzione della dinamica dei fatti, oltre ai nitidissimi filmati di cui si è ampiamente discettato, rileva indubbiamente anche la consulenza medico legale del dottor Direttore del Dipartimento di Medicina Legale dell'ASL CN2, che è stato incaricato dal Pubblico Ministero di effettuare l'esame autoptico delle salme di e (nelle forme obbligate dell'art. 360 c.p.p.)

Secondo quanto riferito nel corso del dibattimento e dettagliato nella relazione depositata agli atti, è stato ucciso da un proiettile che è entrato dal fianco destro in una zona sotto le coste, ha compiuto una traiettoria rettilinea dal basso verso l'alto ed è fuoriuscito nella zona mammaria sinistra poco al di sopra del capezzolo. Nel tragitto, il proiettile ha attinto il diaframma e il ventricolo destro del cuore, lacerandolo. Tale ultima lesione è la causa del decesso di

Secondo quanto sostenuto dal dott. l'autore dello sparo doveva trovarsi lateralmente, alla destra

della vittima.

Il Consulente ha precisato che _____ aveva riportato delle escoriazioni sul volto dovute alla rovinosa caduta e al trascinarsi sull'asfalto e non ai calci inferti da _____

Per quanto attiene a _____ il Consulente ha specificato che lo stesso è stato attinto da un colpo di arma da fuoco sparato da un soggetto che si trovava alle spalle della vittima dato che il foro di ingresso si trova sulla scapola destra; precisamente, secondo quanto riferito in udienza: *"in regione toracica posteriore destra, a 42 centimetri dal vertice del capo e da 17 centimetri dalla linea spondiloidea, cioè dalla colonna vertebrale"* (cfr. trascrizioni udienza del 27.1.2023, p. 28).

Il proiettile, nel corso dell'esame autoptico, è stato rinvenuto sottocute, in regione toracica anteriore. La causa del decesso è stata individuata in una lacerazione- causata dal proiettile- del polmone destro, che ha causato un significativo versamento ematico nella cavità pleurica, che ha colpito anche l'atrio destro del cuore. A differenza da quanto visto per _____ il decesso di _____ è stato quasi immediato.

Alle medesime conclusioni è pervenuto il Consulente nominato dalla Difesa dell'imputato.

Per quanto attiene alle lesioni riportate da _____, la relazione del Consulente tecnico della Parte civile dà atto che era stato rinvenuto nel contesto dei tessuti molli della gamba destra, sede laterale, parallela al perone, un proiettile delle dimensioni di circa 20 mm con conseguente edema dei tessuti molli adiacenti pur in assenza di lesioni arteriose. Pertanto, la diagnosi dei sanitari era *"ferita d'arma da fuoco in sede sovrapatellare destra con corpo estraneo ritenuto in sede laterale della gamba destra e frattura corticale mediale metafisaria del femore"* (cfr. Relazione del dott. _____ p. 2 e documentazione medica depositata dal Pubblico Ministero all'udienza del 21.12.2021)

Il dott. _____ all'udienza del 14.4.2023, nell'esplicitare i suoi rilievi in merito alla traiettoria dei proiettili, ha specificato che questi hanno colpito le due vittime quando erano chine in avanti.

Per quanto attiene alla reazione di _____ che, nonostante il proiettile l'avesse colpito nei pressi dell'autovettura, era riuscito a fuggire per alcuni metri per poi crollare al suolo e nuovamente rialzarsi dopo i calci in faccia ricevuti da _____. Il dott. _____ ha riferito di non essere rimasto per nulla stupito da tale circostanza. Secondo la letteratura scientifica, infatti, quando ad essere attinto è il lato destro del cuore, un terzo delle vittime riesce a sopravvivere per diversi minuti.

2.4 Le consulenze balistiche

2.4.1 La Consulenza balistica del dott. _____

nominato dal Pubblico Ministero

Fondamentali appaiono anche gli accertamenti e le argomentate conclusioni del dottor _____ consulente del Pubblico Ministero che è stato incaricato di stabilire se il revolver calibro 38 sottoposto a sequestro ed in possesso dell'imputato fosse l'arma con la quale erano stati sparati i colpi che avevano attinto le persone offese. Un secondo quesito riguardava le caratteristiche dell'arma e si chiedeva al dott. Conti di accertare, essendo stati rinvenuti quattro proiettili a fronte della capacità dell'arma di sparare cinque colpi, se il quinto fosse stato caricato a salve o se non fosse stata inserita la cartuccia.

Per quanto attiene all'arma giocattolo, il Consulente è stato chiamato a stabilire se, alla luce delle caratteristiche, potesse essere effettivamente scambiata per un'arma originale ed è stato, infine, incaricato di individuare la posizione ed il luogo in cui si erano trovati vittime e sparatore al momento in cui i colpi avevano attinto _____

Conti è stato sentito all'udienza del 27.1.2023 ed è stata depositata, entro i termini previsti, una corposa relazione a cui il Consulente si è riferito nel corso dell'esame davanti alla Corte di Assise (corredata di fotografie che sono state visionate in udienza anche dalla Corte)

Ha riferito che, anche all'esito di una ricostruzione effettuata alla presenza dei Consulenti nominati dalle

altre parti processuali, è stato possibile stabilire che l'autovettura utilizzata dai rapinatori era stata attinta da un colpo di arma da fuoco all'altezza dello specchietto retrovisore della portiera anteriore sinistra; il proiettile aveva perforato il vetro dello specchietto e della portiera anteriore per poi essere rinvenuto all'interno della portiera.

Il proiettile, deformato per l'impatto con lo specchietto e con la portiera del mezzo, era calibro 38/357 ed era compatibile con il revolver calibro 38 in possesso all'imputato. Il Consulente ha precisato che anche gli altri tre proiettili - estratti rispettivamente dagli indumenti di _____ dal corpo di _____ e dal ginocchio di _____ - erano dello stesso calibro e compatibili con la pistola del _____

In seguito alle comparazioni balistiche riportate nella relazione, il dott. _____ ha concluso che i quattro colpi erano stati tutti sparati dalla suddetta arma.

La pistola è stata descritta come in buono stato di conservazione, all'interno della stessa erano stati ritrovati cinque bossoli esplosi che, date le caratteristiche dell'arma, erano rimasti nel tamburo.

Rispondendo ad uno dei quesiti formulati, il Consulente ha precisato che è risultato che l'imputato avesse sparato unicamente quattro colpi il 28 aprile 2021 e che non vi era alcun elemento che potesse condurre a ritenere che un quinto colpo non fosse andato a segno, non essendo stata rinvenuta alcuna traccia né segnalato alcun danno all'interno o nella zona circostante la gioielleria.

A tal proposito, a pag. 193 della relazione del Consulente _____ viene espressamente indicato che le tracce rinvenibili sul revolver consentono di stabilire se un colpo è stato effettivamente sparato ma non di affermare con certezza la data dell'evento né se tutti i colpi siano o meno stati sparati contemporaneamente. Tuttavia, a pag. 105 del medesimo documento, è possibile leggere come il dott. _____ escluda con certezza che il revolver in possesso dell'imputato fosse stato caricato con un colpo a salve.

Con riguardo alla contaminazione dei luoghi, su domanda del Pubblico Ministero, ha chiarito che il rinvenimento di tracce di polvere da sparo in un luogo in cui è transitato e si è soffermato un soggetto che ha appena sparato diversi colpi di pistola non può essere inteso quale sicuro elemento indicatore del fatto che in quel luogo sia stato esploso un colpo di arma da fuoco.

In merito alle cd. doppie tracce rinvenute su alcuni bossoli, segnatamente quelli che nella relazione del consulente (pag. 17) vengono indicati come "reperto 4 e 5", _____ ha dichiarato che: *"su quelli che io ho numerato a caso, il 4 o il 5, si vede che c'è una doppia, tripla impronta di percussione. Questo vuol dire che il percussore dell'arma ha battuto su quell'innesco più di una volta. Ciò vuol dire che dopo che il tamburo sono stati sparati tutti i colpi, si è girata e ancora [...] ecco, lì vedete sul bossolo di destra che ci sono due impronte di percussione, quindi vuol dire che il tamburo, dopo che ha ruotato tutto una volta, che ha sparato i quattro cinque colpi, chi aveva... impugnava l'arma, ha continuato a premere il grilletto e ha lasciato in questo caso sul bossolo 4 e sul bossolo 5 un'evidente doppia percussione. Premessa, io quando ho fatto le prove sperimentali, però su tre camere, pur agendo ripetutamente col percussore, io vedo una percussione sola, perché il percussore in quel caso batte perfettamente in asse con l'innesco e non lascia doppia traccia, sugli altri, camera 4, camera 5, il percussore evidentemente non batte lungo lo stesso asse e l'asse ha quella doppia impronta di percussione perché poteva aver fatto anche più giri, io tecnicamente non lo posso dire."* (cfr. trascrizioni udienza del 27.1.2023, p. 35).

A domanda del Pubblico Ministero, _____ ha risposto che tale considerazione porta alla conclusione che vi è la possibilità che anche gli altri bossoli siano stati colpiti più volte ma che non si può averne la certezza.

Il Consulente ha precisato che sugli indumenti delle persone offese non erano stati rinvenuti effetti secondari dello sparo.

Quanto alla distanza da cui sono stati sparati i colpi, _____ ha riferito che il primo colpo che aveva colpito lo specchietto dell'automobile era stato sparato da circa mezzo metro mentre i due colpi che avevano attinto mortalmente _____ e _____ erano stati esplosi da una distanza massima di un metro e mezzo e che quello che aveva colpito _____ il ginocchio era stato esploso da circa un metro.

Con riguardo all'arma giocattolo utilizzata dai rapinatori, il Consulente del Pubblico Ministero ha riferito che appartiene alle pistole che vengono definite *softair*: esse, essendo sotto i 7 joule, non possono essere definite ad aria compressa e sono di libera vendita a tutti i soggetti di età superiore a sedici anni. L'arma giocattolo

riproduceva fedelmente una pistola Glock 19 calibro 9 mm e, per quanto attiene alla riconoscibilità, ha riferito che il tappo rosso che rende riconoscibili le armi giocattolo era stato occultato con del nastro isolante nero e, pertanto, ad un primo sguardo non vi erano elementi da cui evincere che si trattasse di un'arma giocattolo.

2.4.1 La Consulenza balistica del dott.

nominato dalle Parti Civili

Il Consulente tecnico nominato dalle Parti Civili rappresentate dagli avvocati _____ ha dichiarato in udienza di concordare con quanto sostenuto dal dott. _____

In merito, il dottor _____ ha precisato che il peso dello scatto del revolver 38 di proprietà dell'imputato è abbastanza elevato e ciò, secondo quanto riferito, vuol dire da un lato che per maneggiare l'arma serve una certa abilità e dall'altro che difficilmente potrebbero partire colpi accidentalmente, soprattutto alla luce del fatto che la pistola è risultata essere perfettamente funzionante e non aver alcun difetto di fabbrica.

Ha precisato che l'arma è in grado di produrre un'energia cinetica molto elevata e, pertanto, aveva *"la caratteristica delle micidialità"* (cfr. trascrizioni udienza del 27.1.2023, p. 45).

In merito al numero di colpi sparati da _____, ha riferito di aver ipotizzato in un primo momento che il quinto colpo fosse stato caricato a salve, eventualità di per sé non remota. Tuttavia, dopo aver letto negli atti processuali che l'imputato aveva riferito di aver sparato, alcuni anni prima, un colpo in aria con la stessa pistola ha ritenuto che questa fosse una spiegazione plausibile della mancanza di un colpo.

Nella relazione tecnica depositata entro i termini previsti ed anche nel corso dell'esame ha, invece, ritenuto non condivisibili alcune conclusioni a cui è giunto il Consulente tecnico nominato dalla difesa dell'imputato, di cui si dirà in seguito.

Ha ritenuto che la pistola utilizzata dai rapinatori dovesse essere considerata a tutti gli effetti un giocattolo e, seppur non immediatamente riconoscibile come tale da un soggetto non esperto, non in grado di provocare alcun danno dovendo essere considerata una pistola per il gioco del softair e non una pistola ad aria compressa.

In merito alle modalità degli spari dell'imputato, ha sostenuto che il tiro non possa essere definito *"istintivo"* perché *"il tiro istintivo è un tiro non mirato, fatto per esempio come viene insegnato nell'arma dei Carabinieri con l'arma tenuta al fianco, quindi appena estratta, senza neanche distendere il braccio e senza mirare, ed è in questo senso che il tiro è istintivo. Un grande allineamento consente di portare la canna, di indirizzarla al bersaglio anche senza bisogno di mirare. È in questo senso che il tiro è istintivo e è in questo senso che io non ritengo istintivo il tiro... i colpi sparati così come li vedo nel filmato, perché io vedo il braccio disteso, vedo allineare la linea di mira con l'occhio, quindi secondo me quelli sono colpi mirati, sparato anche, devo dire, piuttosto bene, nel senso che ha sparato in movimento, che non è una cosa facile"* (cfr. trascrizioni udienza del 27.1.2023, p. 48).

Rispondendo ad una domanda del difensore di Parte civile, ha sostenuto che _____ dovrebbe essere considerato un tiratore esperto, in quanto proprietario di armi di vario tipo nonché - quanto meno in passato - titolare di un porto d'armi. L'imputato aveva, inoltre, prestato servizio militare nell'Arma dei Carabinieri ove aveva sicuramente ricevuto un addestramento per l'utilizzo di armi.

2.4.2 La Consulenza balistica dell'ing.

nominato dall'imputato

L'ing. _____ Consulente tecnico nominato dalla difesa dell'imputato, è stato esaminato all'udienza del 14.4.23 e la difesa ha depositato, entro i termini previsti, una relazione a sua firma.

Al netto delle considerazioni effettuate dal Consulente, sia nel corso del dibattimento che nella relazione scritta, che non riguardano in alcun modo l'aspetto balistico, l'ing. _____ ha specificato che il coltello utilizzato da uno dei rapinatori aveva una lama lunga circa 9 cm con punta acuminata.

In merito all'arma giocattolo, ha confermato che si trattava di una fedele riproduzione di una Glock modello 17 calibro 9 mm, oggetto - l'originale - catalogato come arma di grosso calibro; l'ing. _____ e si è detto d'accordo con le conclusioni del Consulente del Pubblico Ministero in merito al fatto che, a causa della copertura del tappo colorato con il nastro isolante nero, fosse impossibile distinguerla da una pistola "vera" atta ad offendere tanto che i Carabinieri l'avrebbero "scarrellata" nell'immediatezza dei fatti perché convinti che fosse un'arma vera.

Dopo aver accuratamente descritto le caratteristiche ed il funzionamento del revolver 38 di proprietà di _____, ha contestato che quest'ultimo fosse effettivamente addestrato per l'uso di tale arma.

Per quanto attiene al quinto sparo, nella relazione del Consulente (p. 16 e ss) si afferma come non debba escludersi in radice la possibilità che sia stato sparato un quinto colpo pur tuttavia confermando lui stesso che l'imputato aveva riferito di aver sparato in passato un colpo con il revolver 38 a cui non era mai seguita la sostituzione del bossolo.

Nell'effettuare un dettagliato commento delle immagini delle videocamere di cui si è già detto in precedenza, ha sostenuto che _____ aveva estratto la pistola dal cassetto in un momento in cui non poteva sapere che i rapinatori si fossero allontanati. Tale considerazione - che attiene, con tutta evidenza, alla valutazione dei fatti - è stata effettuata unicamente in base all'analisi delle immagini.

In merito all'azione all'esterno della gioielleria, non viene confutata la descrizione dei fatti operata dal Consulente balistico del Pubblico Ministero dato che l'ing. _____ non offre una ricostruzione alternativa rispetto alla traiettoria dei colpi che hanno ucciso _____.

Per quanto attiene a _____ invece, il Consulente mette in dubbio che lo sparo che ha attinto la persona offesa al ginocchio sia stato sparato con le modalità descritte dal Consulente del Pubblico Ministero, il quale ha tenuto in considerazione quanto dichiarato dalla persona offesa nonché del movimento - definito "sobbalzo" - dell'autovettura.

Secondo la tesi del Consulente della difesa, il movimento della macchina potrebbe non essere dovuto al ferimento della gamba del _____ ma da un'errata manovra dovuta alla concitazione. Vi sarebbero, inoltre, elementi definiti dall'ing. _____ "*di natura tecnica oggettiva*" (cfr. relazione prodotta, p. 28) da cui emergerebbe l'erroneità della ricostruzione effettuata.

Non vi sarebbe alcuna traccia ematica lasciata dal _____ né in macchina né sul selciato in prossimità della portiera del guidatore, la posizione della gamba del ferito avrebbe dovuto trovarsi in posizione assolutamente innaturale e, per di più, dal video emergerebbe che la fuga del _____ ripresa dalle telecamere dell'Ufficio postale è "*decisamente agile*" secondo il Consulente, segno che il ferimento sarebbe appena avvenuto.

Secondo la prospettiva difensiva, dunque, _____ non avrebbe avuto alcuna intenzione di sparare ad _____ bensì l'uomo si sarebbe ferito per un colpo sparato inavvertitamente nell'ambito della colluttazione avvenuta fuori dalla macchina, dopo che _____ e _____ erano già stati colpiti.

Nel corso del suo esame, il Consulente ha, infine, specificato - rispondendo a domanda del difensore dell'imputato - che il luogo ove era parcheggiata la macchina e dove si era verificata la sparatoria è un parcheggio condominiale, afferente ad un palazzo diverso da quello dove si trova la gioielleria di _____.

A domanda del Pubblico Ministero, ha risposto che in un primo momento era stato ipotizzato che il quinto colpo fosse stato esploso da _____ all'interno della gioielleria - precisamente nel disimpegno nei pressi dell'uscita secondaria - ma tale tesi, dopo la visione dei filmati e dato che non era stata rinvenuta nessuna ogiva all'interno dei locali, è stata accantonata perché giudicata non probabile.

A tal proposito, non ha escluso che corrisponda al vero quanto riferito dal dott. _____ in merito alla possibilità che eventuali tracce di polvere da sparo potessero essere state lasciate dallo stesso _____ una volta rientrato in gioielleria immediatamente dopo aver esploso quattro colpi.

2.5 La valutazione dei fatti della Corte di Assise e la sussistenza dell'elemento materiale dei delitti di cui ai capi 2), 3) e 4).

Va preliminarmente evidenziato come risultanza probatoria di natura oggettiva, fondamentale ed insuperabile del processo celebrato davanti a questa Corte siano i filmati estratti dalle telecamere di sicurezza, i quali consentono, come raramente accade, di effettuare una ricostruzione pressoché completa e certa degli eventi accaduti il 28 aprile 2021 presso la gioielleria di proprietà dell'imputato: ed in particolare, avuto riguardo all'oggetto del presente processo, dei due omicidi e del tentato omicidio avvenuti all'esterno della gioielleria.

All'esito dell'istruttoria vi sono alcuni punti incontrovertibili e da cui appare necessario prendere avvio nel valutare gli accadimenti.

[Redacted] e *[Redacted]*, soggetti con plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, il pomeriggio del 28 aprile 2021 si sono recati presso la gioielleria di *[Redacted]* e hanno commesso una rapina a mano armata, utilizzando (i primi due) un coltello ed una pistola giocattolo imitazione di un'arma vera e commettendo anche atti di violenza fisica in danno di *[Redacted]* (aggredito in colluttazione fisica), della di lui moglie *[Redacted]* (colpita con uno o due pugni al volto) e della figlia *[Redacted]* (cui venivano legati i polsi dietro la schiena).

Secondo quanto riferito da *[Redacted]*, unico sopravvissuto, era stato lui stesso ad individuare l'obiettivo dato che si era recato tempo prima presso il negozio dell'imputato per effettuare alcuni acquisti. È stato accertato in seguito che i tre hanno utilizzato una vettura *[Redacted]* di proprietà di una conoscente di *[Redacted]* risultata del tutto estranea ai fatti.

Sempre in virtù delle dichiarazioni del terzo rapinatore, si è appurato che dopo aver fatto un sopralluogo poche ore prima, i tre erano giunti presso la gioielleria nel tardo pomeriggio e avevano parcheggiato la macchina, con la parte anteriore rivolta verso il marciapiede, in uno dei parcheggi condominiali adiacenti all'ingresso secondario dell'esercizio commerciale.

Tale scena è stata ripresa dalla videocamera posta all'ingresso principale della gioielleria che immortalava chiaramente sia il momento di arrivo dell'autovettura che l'attimo in cui *[Redacted]* primo ad entrare nell'esercizio commerciale, scende dalla macchina e si dirige verso l'ingresso principale.

Nel rimandare interamente a quanto già osservato in precedenza a commento delle videoriprese acquisite agli atti e proiettate in udienza, va specificato che la rapina ha inizio nel momento in cui anche il secondo rapinatore, *[Redacted]* fa ingresso nella gioielleria e, impugnando un coltello avente una lama di circa 9 cm, si dirige verso *[Redacted]*, moglie del *[Redacted]*. Nello stesso istante, *[Redacted]* - che si trovava di fronte a *[Redacted]*, estrae una pistola - che si rivelerà essere una riproduzione di una Glock 17- e la punta nei confronti della donna.

Dopo pochi istanti, i polsi della figlia dell'imputato vengono assicurati con una fascetta di plastica mentre la Sandrone viene condotta sul retro del negozio da *[Redacted]*. Ciò avviene alle ore 17:39:06.

In quel momento, tutti scompaiono dall'inquadratura delle telecamere mentre alcuni secondi dopo *[Redacted]* tornerà all'interno della sala principale della gioielleria e cercherà di attivare più volte l'allarme premendo i pulsanti che si trovavano sotto i due banconi.

Va quindi evidenziato che ciò che è avvenuto nel retro della gioielleria non è stato ripreso da alcuna telecamera. L'accertamento di tali fatti, pur non essendo parte dei diversi capi di imputazione, appare senza dubbio rilevante ai fini di determinare la situazione che si era venuta a creare nei minuti immediatamente precedenti all'uccisione di *[Redacted]* e *[Redacted]*.

Gli elementi per ricostruire tali eventi sono le dichiarazioni rese dalla moglie e dalla figlia di *[Redacted]* nonché le dichiarazioni rese dallo stesso imputato nell'ambito delle spontanee dichiarazioni e fuori dal processo. Devono, in merito, essere tenute in considerazione anche le dichiarazioni del *[Redacted]*, il quale tuttavia entra dall'ingresso secondario che si apre sul retro della gioielleria soltanto pochi secondi prima che i

rapinatori escano definitivamente dal negozio.

Ciò che emerge dalle dichiarazioni dell'imputato e dei suoi prossimi congiunti è che sul retro del negozio vi sarebbero state più colluttazioni tra [redacted] e i rapinatori, i quali prima avrebbero picchiato la moglie con ciò determinando così l'immediato intervento dell'imputato che, fino a quel punto, aveva cercato di resistere al tentativo di uno dei rapinatori di fare ingresso nel laboratorio dove lui si trovava.

Avendo sentito un forte urlo della coniuge, l'imputato sarebbe uscito e avrebbe iniziato una prima, violenta colluttazione con [redacted]. Sarebbe poi stato minacciato, con la pistola puntata in testa da uno dei rapinatori che, facendo un conto alla rovescia e contando fino a cinque, gli avrebbe detto di consegnare tutti i gioielli contenuti nella cassaforte.

La Sandrone ha dichiarato nell'immediatezza dei fatti - sia al personale sanitario che al Pubblico Ministero - di aver ricevuto un pugno da uno dei rapinatori mentre in giudizio ha più volte riferito che i colpi sarebbero stati due. In ogni caso ciò fa poca differenza, e risulta verosimile e confermato - nelle linee generali - quanto riferito dal marito circa l'esistenza di una colluttazione (e di una violenza anche fisica posta in essere in danno del [redacted] e della moglie).

Dopo questa prima fase, alle ore 17:40:48, [redacted] faceva ingresso nella sala principale della gioielleria - dove si trovava già la figlia - seguito da [redacted] che, ancora con l'arma in pugno, afferrava un rotolo contenente alcuni preziosi. Nel frattempo, [redacted] si trovava ancora nel retro del negozio tanto che, secondo la documentazione prodotta dalla difesa, veniva ripresa sull'uscio alle ore 17:41:33 nell'atto di essere colpita da uno dei rapinatori.

È pienamente provato (dai filmati) che alle ore 17:41:34 i tre rapinatori escono dall'ingresso secondario e la rapina si conclude.

Modica, come visto, è entrato all'interno della gioielleria soltanto nelle fasi finali della rapina - per circa dieci secondi - ed ha dichiarato di non aver assistito ad alcun atto di violenza.

Come già accennato, non vi sono - in assenza del filmato - elementi oggettivi che possano portare la Corte a compiere un'accurata analisi circa la veridicità delle dichiarazioni dell'imputato in merito alla violenta colluttazione che avrebbe avuto con i rapinatori nel retro del negozio. In ogni caso, anche le dichiarazioni della moglie confermano e fanno ritenere verosimile che una qualche forma di colluttazione - o quantomeno, di singoli atti di violenza fisica in danno di [redacted] e della moglie - vi siano stati, anche se è parimenti certo è che [redacted] non ha riportato alcuna grave ferita, non ha avuto bisogno dei soccorsi dei sanitari se non per un taglio alla mano che ha comportato la fuoriuscita di sangue le cui tracce sono state trovate nella zona dell'ingresso secondario.

Gli eventi particolarmente violenti e le minacce anche con l'uso dell'arma puntata alla testa sarebbero avvenuti nel retro del negozio in un tempo di poco superiore al minuto.

In ogni caso, dalle immagini emerge pacificamente che l'imputato viene nuovamente inquadrato dalle telecamere alle ore 17:40:34 - quindi circa un minuto e trenta secondi dopo che i rapinatori si erano portati sul retro - mentre parla con [redacted], seppur comprensibilmente agitato, non riporta i segni dell'avvenuta colluttazione, appare in ordine e senza alcun segno sul volto.

Vengono inquadrate anche le mani dell'imputato da cui non sembra fuoriuscire sangue né alcuna traccia ematica è stata rinvenuta nei pressi del registratore di cassa. Pertanto, è possibile concludere che l'unica ferita riportata dal [redacted] sia stata causata dalla successiva e più violenta colluttazione con [redacted] avvenuta in strada.

Per quanto attiene alle violenze subite dalla moglie, la donna ha nell'immediatezza riferito di essere stata colpita da un pugno (al dibattimento con due pugni) sul volto da [redacted] e di essere stata sotto la costante minaccia del coltello. Tali dichiarazioni appaiono credibili dato che la [redacted] pare tenersi effettivamente la mandibola nei momenti immediatamente successivi al fatto e ha lamentato dolore anche con i soccorritori giunti sul posto.

Pertanto, può concludersi che vi sia stata una forma di violenza fisica esercitata dai rapinatori nei confronti della _____ e di _____ anche se non sono esitate lesioni significative.

Tuttavia, non va in alcun modo sottovalutato e, come si dirà in seguito, la Corte terrà necessariamente conto del fatto che la famiglia _____ è stata sicuramente vittima di una rapina connotata da uso di armi (un coltello e una pistola percepita come vera) e anche dai citati atti di violenza fisica; condotte che hanno sicuramente generato una forte e comprensibile paura nelle vittime che, senza alcun dubbio, è da attribuire alla volontaria e consapevole condotta dei soggetti che sono persone offese nel presente processo.

Venendo ai fatti di cui ai capi di imputazione, dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della gioielleria emerge chiaramente che alle ore 17:41:34 i tre rapinatori escono dall'ingresso secondario del negozio. Nello stesso istante _____ si trova davanti al registratore di cassa e, aperto il cassetto dove si trovava la pistola, la afferra e si pone con tutta evidenza all'inseguimento dei malviventi.

Va sin d'ora evidenziato, anche se si tornerà sul punto, che in questa fase compare nell'immagine all'interno della stanza principale _____ che viene "spostata" dal marito.

Sempre dalle immagini della telecamera esterna posta sull'ingresso secondario, si evince che l'imputato, quattro secondi dopo l'uscita dei rapinatori dalla porta secondaria, e segnatamente alle ore 17:41:38, esce dalla porta quando i tre rapinatori si trovano già nei pressi dell'autovettura dove non sono giunti correndo, chiaro segnale che non si aspettavano di essere seguiti.

Alle ore 17:41:41 _____ spara il primo colpo che colpisce prima lo specchietto e in seguito il finestrino della portiera sinistra dell'autovettura che _____ salito per primo in macchina e sedutosi al posto del guidatore, aveva già pressoché chiuso.

Subito dopo _____ si porta sul lato destro del veicolo e spara in rapida sequenza altri tre colpi sempre con il braccio teso rivolto verso i rapinatori.

_____ che si trovava ancora fuori dall'autovettura dovendo salire sul sedile anteriore di un'automobile a tre porte, viene colpito alle spalle mentre si trova all'esterno mentre _____ viene colpito mentre si trova ancora all'interno della macchina. _____ viene subito dopo ripreso chiaramente nell'atto di sparare all'interno del veicolo tanto che, subito prima che l'imputato abbassi l'arma e si diriga verso il lato sinistro dove si trovava già _____ al suolo, la macchina sobbalza perché - con tutta evidenza - _____, colpito al ginocchio, lascia il pedale mentre l'autovettura era ancora accesa tanto da provocare tale movimento.

A quel punto quest'ultimo esce dalla macchina e, dopo una breve colluttazione con _____ che tenta di fermarlo, scappa percorrendo via _____ subito seguito da _____

Sul punto non può essere condivisa la tesi dell'ing. _____ consulente della difesa dell'imputato, il quale teorizza che il colpo non sia stato sparato volontariamente dall'imputato nei confronti del Modica ma che lo stesso si sia ferito soltanto in seguito alla successiva colluttazione nel corso della quale _____ cercava di evitarne la fuga. Secondo il Consulente, infatti, la posizione di Modica all'interno della macchina confligge con il fatto che lui sia stato attinto da un colpo esplosivo da _____ mentre si trovava alla sua destra. Per di più, sempre secondo quanto riferito dall'ing. _____, la mancanza di tracce ematiche all'interno e nei pressi dell'autovettura nonché lo scatto effettuato dal _____ per scappare dalla scena del crimine dovrebbero far propendere per la tesi difensiva.

Anche a voler tralasciare la considerazione che non appare comprensibile la ragione per cui un soggetto che ha volontariamente sparato almeno tre dei quattro colpi di pistola dovrebbe decidere di limitarsi a fermare a mani nude uno dei rapinatori, va detto che le considerazioni tecniche effettuate dal Consulente della difesa non appaiono condivisibili.

Circa la posizione all'interno dell'abitacolo del _____, va detto, infatti, che quest'ultimo ha più volte ribadito di essersi spostato dopo il primo sparo e di essersi chinato verso una posizione non meglio precisata tra i due sedili. Dato che è pacifico che _____ non è stato colpito dal primo proiettile sparato da _____ (che, come detto, è stato rinvenuto all'interno della portiera del guidatore), appare chiaro come l'imputato abbia attinto il rapinatore quando si trovava all'interno dell'abitacolo in una posizione

difficilmente individuabile a priori.

Per di più, come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero nell'ambito del controesame del Consulente, la mancanza di tracce di sangue all'interno dell'abitacolo e nei pressi della macchina non può essere inteso quale elemento a favore della tesi difensiva non essendo stata trovata alcuna traccia di sangue di nemmeno nel percorso intrapreso dallo stesso. Pertanto, appare altamente probabile che la fuoriuscita di sangue dalla ferita sia stata arrestata dai vestiti indossati dal rapinatore il quale, spinto sicuramente dalla paura e dalla volontà di mettersi in salvo, riusciva a guadagnare la fuga nonostante fosse stato ferito ad una gamba.

Una volta sparati tutti i colpi a disposizione, _____, nel constatare che _____ e _____ stanno fuggendo su via _____ dalla parte opposta rispetto all'ingresso del negozio, tende nuovamente il braccio con cui impugna l'arma - scena, come detto in precedenza, chiaramente ripresa dalle due telecamere esterne della gioielleria - e, con ogni evidenza, cerca di esplodere altri colpi senza riuscire nell'intento dato che non vi erano più proiettili.

A tale conclusione si perviene non soltanto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza ma, soprattutto, in base a quanto riferito dal dott. _____, Consulente del Pubblico Ministero, il quale ha chiaramente riferito che le tracce rinvenute sui bossoli catalogati con i numeri 4 e 5 devono portare a concludere che il _____ abbia azionato più volte il grilletto anche quando non vi erano più colpi da sparare all'interno dell'arma.

A quel punto, _____ - già colpito in precedenza - cade riverso al suolo e le telecamere poste all'esterno dell'Ufficio Postale riprendono l'imputato sferrare tre violenti calci al volto del rapinatore, il quale si trova chiaramente a terra e non oppone alcuna resistenza fino a quando, con un ultimo moto, si alza in piedi ed inizia una colluttazione nel corso della quale _____ viene spinto per terra e, con ogni probabilità, si provoca la ferita alla mano.

Dopo di ciò, _____ si allontana verso il centro della strada e pochi istanti dopo stramazza, esanime, sull'asfalto. A quel punto _____ torna verso la gioielleria, volge lo sguardo verso _____ e fa un cenno alla moglie e alla figlia che, nel frattempo, si erano portate sull'uscio dell'ingresso secondario.

Circa quello che accade in seguito si è detto in precedenza: _____ chiama prima per due volte il numero unico 112 e riferisce che ci sono "due morti" e in un secondo momento telefona al cellulare personale del Capitano _____ avvisandolo di quanto avvenuto.

Dopo di che, fatto ingresso all'interno della gioielleria, ne esce una prima volta per controllare nuovamente lo stato dei luoghi e, portatosi nelle vicinanze dell'automobile, prende il cofanetto con dentro i gioielli per poi riporlo nuovamente, qualche secondo dopo, all'interno dell'autovettura.

Orbene, alla luce di tali considerazioni appare chiaro come _____ in un tempo in cui la rapina era già finita e i malviventi si erano allontanati dalla gioielleria, li ha inseguiti brandendo un'arma ed ha esploso nei loro confronti quattro colpi di arma da fuoco, due dei quali hanno attinto mortalmente _____ e un terzo ha colpito al ginocchio _____.

I filmati, infatti, consentono di constatare come nell'istante in cui _____ prende, per la prima volta, l'arma dal cassetto sotto il registratore di cassa, i tre rapinatori siano già fuori dalla gioielleria e si stiano dirigendo verso la macchina.

Appaiono pertanto prive di qualsiasi fondamento le dichiarazioni rese dall'imputato e dalla figlia _____ secondo cui ci sarebbe stato un momento in cui entrambe le armi erano spianate quando i malviventi si trovavano ancora all'interno della gioielleria. E in ogni caso - va ribadito - _____ non ha sparato contro i rapinatori all'interno della gioielleria, ma soltanto all'esterno e quando erano già in fuga.

Appare anche privo di fondamento quanto riferito dall'imputato ancora in sede di spontanee dichiarazioni in ordine al presunto comportamento da parte di _____ che, a suo dire, avrebbe continuato a puntargli l'arma anche mentre si trovava nei pressi dell'autovettura e, soltanto per questo motivo, _____ avrebbe fatto fuoco.

Per confutare tale affermazione è sufficiente fare riferimento ai filmati dell'area esterna: le telecamere poste nei pressi dei due ingressi della gioielleria offrono - come visto - una chiara e diversa ricostruzione dei fatti, che esclude totalmente la condotta che secondo [redacted] avrebbe serbato - puntargli la pistola contro - all'esterno della gioielleria.

Infatti, se è sicuramente vero che, nell'atto di uscire dalla gioielleria - alle ore 17:41:34 - [redacted] aveva ancora in mano la pistola giocattolo, è altrettanto vero che quest'ultimo non compie in alcun frangente l'atto di indirizzarla nei confronti dell'imputato. Dalla visione dei filmati risulta provato in maniera cristallina - elemento confermato dalle consulenze balistiche - che [redacted] viene attinto mentre cerca di salire sulla macchina nel chiaro intento di guadagnare la fuga ben sapendo di avere con sé un'arma giocattolo priva di qualsiasi offensività: arma che non viene mai più ripresa dalle videocamere proprio perché il rapinatore si limita a gettarla dentro l'autovettura - dove infatti verrà in seguito ritrovata - essendo interessato soltanto a darsi alla fuga.

Per quanto attiene ai rilievi balistici, deve dirsi pacifico che i colpi sono stati sparati da [redacted] ad altezza uomo e che sono stati i tre proiettili esplosi dal revolver 38 in possesso dell'imputato ad uccidere [redacted] ed a ferire [redacted].

Tale elemento, al netto della considerazione effettuata dall'ing. [redacted] circa la presunta involontarietà del colpo che ha causato il ferimento di Modica e di cui si è già detto, è rimasto inconfutato dalla stessa difesa dell'imputato.

In base ai rilievi autoptici e balistici effettuati dai consulenti del Pubblico Ministero dott. [redacted] e dott. [redacted] è emerso che il colpo che ha ucciso [redacted] ha colpito la vittima sul lato destro della bassa schiena per poi fuoriuscire dal lato sinistro vicino alla zona mammaria: quindi è assolutamente plausibile che il colpo sia stato sparato da [redacted] quando il rapinatore stava salendo in macchina e non quando si stava dando alla fuga, momento in cui si sono esauriti i colpi all'interno del revolver 38 in uso all'imputato.

Per quanto riguarda [redacted] come visto, il foro di ingresso del proiettile si trova sotto la scapola destra e non vi è foro di uscita essendo rimasto il proiettile sottocute. Ciò rende chiaro come il [redacted] sia stato colpito subito dopo il complice e non, come sarebbe possibile pensare, mentre cercava di scappare dando le spalle all'imputato.

A tale conclusione si perviene in virtù di quanto asserito dallo stesso dott. [redacted], il quale evidenzia come i due colpi siano stati sparati da [redacted] in rapida successione (alle 17:41:43) e che [redacted] quando viene ripreso nell'atto di scappare, appare dolorante mentre si tiene il fianco destro per poi accasciarci dopo pochi attimi al suolo.

Deve dirsi, dunque, provato che la causa della morte di [redacted] è [redacted], raggiunti da colpi di arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata e diretti verso la schiena e dunque in zona sede di organi vitali, del ferimento di [redacted] e deve essere individuata nei tre colpi sparati volontariamente in rapida successione da [redacted].

Per quanto riguarda il tentato omicidio in danno di [redacted] va invece rilevato che sia il colpo sparato dal lato guidatore (ad altezza uomo e con [redacted] al posto guida) sia il colpo esplosi all'interno dell'abitacolo con [redacted] gettatosi fra i sedili e che viene colpito (soltanto al ginocchio) erano, per la direzione dei colpi e la distanza ravvicinata, chiaramente idonei a cagionare la morte del rapinatore, apparendo irrilevante che il primo colpo sia stato bloccato dalla portiera (senza la quale avrebbe raggiunto la zona del torace/addome del [redacted]) e il secondo lo abbia attinto soltanto al ginocchio per la sua manovra di buttarsi col busto sui sedili anteriori.

Pertanto, deve dirsi sussistente l'elemento materiale dei delitti di omicidio e di tentato omicidio (cui ai capi 2), 3) e 4) di imputazione.

3) L'imputabilità di

Nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero ha conferito incarico al prof. _____ di accertare la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti.

L'imputato ha nominato, quali propri consulenti, il dott. _____ e la prof.ssa _____ mentre le Parti Civili prossimi congiunti di _____ e _____ hanno nominato quale consulente la dott.ssa _____.

L'esame nel corso del dibattimento di tutti i suddetti consulenti è stato richiesto dalle rispettive parti e le relazioni scritte sono state versate in atti entro il termine di legge previsto.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, sussistendo un contrasto tra le diverse conclusioni, la Corte decideva di conferire incarico peritale al dott. _____ in merito alla sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti con richiesta di valutare l'eventuale pericolosità sociale del

Al fine di meglio comprendere le diverse conclusioni a cui sono giunti i Consulenti di parte e il Perito va detto che, nell'ambito del giudizio, sono emersi alcuni elementi circa la personalità dell'imputato che sono stati presi in considerazione da tutti gli esperti.

Il Pubblico Ministero ha depositato una sentenza con cui il Tribunale di Alba (cfr. doc. 4 delle produzioni del Pubblico Ministero all'udienza del 21.12.2022) ha applicato all'imputato, in data 10.12.2007, la pena di due mesi di reclusione sostituita con una pena pecuniaria di 2.280,00 euro di multa.

Secondo i capi di imputazione, _____ il 17.12.2005, si era reso responsabile dei delitti di ingiuria e minaccia aggravata dall'uso di armi nei confronti di _____.

Segnatamente, la sera del 17.12.2005 l'imputato veniva chiamato dalla figlia che chiedeva il suo aiuto dopo essere stata abbandonata in strada dal suo fidanzato di allora, _____ dopo un acceso diverbio in cui quest'ultimo aveva anche dato uno schiaffo alla ragazza.

In merito a tali fatti, sono state assunte nel corso del dibattimento le testimonianze delle tre persone offese.

_____ ha confermato di aver avuto un litigio con _____ sua fidanzata del tempo, nell'ambito del quale lui aveva anche "*dato degli schiaffi*" (cfr. trascrizioni dell'udienza del 21.12.2022, p. 53).

Dopo essere rientrato a casa, aveva sentito suonare il citofono e aveva constatato che _____ si era recato a casa sua e gli aveva chiesto di scendere. In merito ai fatti, il _____ ha dichiarato di non ricordare i dettagli ma, dietro contestazione alla memoria del Pubblico Ministero, ha confermato che il _____

l'aveva appellato come "*bastardo*", l'aveva spintonato e preso a pugni sul volto. Dopo di ciò, erano giunti i due genitori, _____ e _____ e l'imputato aveva estratto una pistola e aveva minacciato i tre.

La madre - _____ - e il padre - _____ - hanno confermato di essersi recati la notte del 17.12.2005 su richiesta del figlio nel cortile del loro condominio dopo che quest'ultimo aveva loro riferito di essere stato picchiato dal _____. Una volta giunti, dato che l'imputato appariva molto alterato, cercavano di chiudere la porta che separava l'ingresso dal cortile. Hanno riferito che una volta effettuata tale operazione, notavano che _____ estraeva dalla tasca una pistola e la puntava direttamente, ad altezza uomo, contro il gruppo. A quel punto vi era una colluttazione fisica tra _____ e l'imputato, tanto che il primo confermava in giudizio di aver sferrato un pugno al _____.

La vicenda si era conclusa con denunce reciproche, e, per quanto attiene il presente giudizio, come detto, con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Alba nei confronti dell'odierno imputato per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma.

Altro elemento su cui ha fatto leva la difesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale e delle conclusioni è la rapina subita dal _____ nell'anno 2015. Le conseguenze patite dall'imputato in seguito a tale delitto sono state oggetto, come detto, di ampia analisi da parte dei Consulenti e del Perito nominato dalla Corte.

È stata prodotta, sia dal Pubblico Ministero che dal Difensore dell'imputato, copia delle sentenze del GIP

del Tribunale di Asti in data 23.11.2016 e della Corte di Appello di Torino con cui sono stati condannati gli autori dell'efferato delitto ai danni del [redacted]. La difesa dell'imputato ha, inoltre, prodotto il video della rapina che è stato proiettato in aula nel corso della discussione del difensore dell'imputato.

In seguito all'analisi di tale documentazione è possibile affermare, senza dubbio, che il 22.5.2015 presso la gioielleria di [redacted] è stata compiuta una violentissima rapina all'esito della quale l'imputato, sottoposto a un vero e proprio pestaggio dagli esecutori materiali, ha riportato lesioni fisiche (con frattura del naso) giudicate guaribili in 25 giorni, patendo altresì conseguenze psicologiche, secondo quanto dichiarato dallo stesso [redacted] e dai suoi familiari sentiti come testimoni e come riportato anche dai vari consulenti e dallo stesso perito

Nel corso della rapina di circa sei anni prima, a differenza di quanto avvenuto il 28 aprile 2021, i rapinatori avevano sin da subito utilizzato una violenza inaudita nei confronti del [redacted] avevano rovesciato per terra il bancone e l'avevano colpito violentemente nel tentativo di immobilizzarlo procurandogli la rottura del setto nasale. In negozio era presente anche una delle figlie dell'imputato che è stata violentemente e ripetutamente minacciata.

Nella rapina presupposto dei fatti oggetto del presente processo, la violenza fisica è stata certamente inferiore rispetto a quella brutale e prolungata del 2015 (un pugno o dei due pugni al volto ricevuti da [redacted] e una colluttazione riferita da [redacted] condotte entrambe che non hanno sortito lesioni rilevanti). Anche se vanno anche considerate pur sempre le contestuali minacce, con uso di coltello e di una pistola giustamente ritenuta vera dalle vittime.

In ogni caso, proprio considerando l'antefatto della gravissima rapina subita nel 2015, la difesa ha più volte ribadito che da esso non si potrebbe prescindere per valutare la condizione soggettiva dell'imputato al momento dei fatti di odierna valutazione.

3.1 La tesi del Consulente tecnico del Pubblico Ministero, prof.

Il Consulente del Pubblico Ministero prof. [redacted] è stato sentito in giudizio e durante l'esame ha, sostanzialmente, confermato quanto riportato nella relazione depositata agli atti.

In merito alla capacità di intendere e di volere, il prof. Rocca ha in più punti ribadito che [redacted] è un soggetto che ha sviluppato negli anni un assetto di personalità definito rigido con tendenza alla proiezione paranoidea e alla vulnerabilità impulsivo-rivendicativa (cfr. relazione prof. [redacted], p. 12).

Ha ritenuto che, al momento dei fatti, vi fosse: *“un quadro di stress reattivo, che si chiama disturbo dell'adattamento e che trovava come matrice principale dal punto di vista causale l'esposizione al trauma della rapina del 2015, che aveva dato una modifica sostanziale dell'adattamento del signor [redacted] nel suo funzionamento individuale, sociale e relazionale, per cui da quel momento si sono manifestati dei sintomi comportamentali e affettivi che costituivano un cosiddetto disturbo (inc.), quello che viene classicamente identificato in situazione o di natura traumatica, o di natura stressante.”* (cfr. trascrizioni udienza del 27.1.2023, p. 9). Situazione che, secondo quanto sostenuto, non denotava la sussistenza di una psicosi ma era correlata ad una nevrosi dove la parte predominante era costituita da sintomi di stress reattivi specifici legati, soprattutto, all'esposizione alla traumatica rapina del 2015 che si è andata ad insinuare in un soggetto come [redacted] caratterizzato da un profilo paranoideo.

In merito, il prof. [redacted] ha chiarito che l'imputato deve considerarsi un soggetto che tende ad essere rivendicativo, ad avere scarsa capacità di mentalizzazione (cfr. trascrizioni udienza del 27.1.2023, p. 10) e a tendere all'immediato passaggio ad atti di tipo reattivo, elemento quest'ultimo che trova conferma secondo il consulente nell'episodio del 2005 nei confronti dei componenti della famiglia [redacted]. Tuttavia, secondo quanto sostenuto dal Consulente, in quell'occasione il [redacted] avrebbe dimostrato una certa capacità di controllo essendosi fermato alla minaccia tramite un'arma.

Pertanto, a segnare profondamente l'imputato sarebbe stata la più volte citata rapina del maggio 2015, un evento traumatico che sconvolge [redacted] : ne segna i comportamenti successivi anche perché, come

sottolineato dallo stesso prof. Rocca, l'imputato ha rifiutato qualsiasi trattamento psicoterapico.

Quando il 28 aprile 2021 i rapinatori entrano nuovamente nella sua gioielleria il *“si trova sottoposto allo stesso stress che aveva subito nel 2015. Qui si attivano tutta una serie di meccanismi, che sono meccanismi a mio modo di vedere patologici, che ne condizionano la capacità di volere, nel senso che la fanno grandemente scemare nel momento in cui lui in qualche modo agisce come se parte di quella vicenda fosse ancora quella del 2015. Testimonianza ne sono sia le dichiarazioni che ha reso, sia i comportamenti estremamente sproporzionati rispetto a qualsiasi comportamento finalistico, per esempio di assicurargli la giustizia, piuttosto che tante altre condotte alternative, che avrebbero potuto consentire di arrivare a un epilogo funzionale alle esigenze sociali. Un comportamento estremamente sproporzionato, che culmina in un signore di una certa età, che ha sempre svolto una professione diciamo così in modo adeguato, che arriva, come avete potuto vedere, ad avere dei comportamenti estremamente brutali anche rispetto a un corpo riverso per terra.”* (cfr. trascrizioni udienza del 27.1.2023, p. 11).

Alla luce di tali considerazioni, il Consulente ritiene che non possa dirsi sussistente semplicemente uno stato emotivo e passionale ma si sia in presenza di un disturbo dell'adattamento che ha comportato una reazione sproporzionata: disturbo che non può condurre a ritenere sussistente un distacco dalla realtà tale da comportare la mancanza della capacità di intendere e di volere da parte dell'imputato ma talmente forte da incidere in maniera significativa sulla capacità di volere dell'imputato tale da far sì che questa fosse grandemente scemata al momento dei fatti.

A domanda del Pubblico Ministero, il prof. ha chiarito, invece, che la capacità di intendere, seppur compromessa, non era scemata a tal punto da potersi ritenere gravemente compromessa dato che l'imputato aveva perfettamente chiaro di non avere davanti i rapinatori che avevano posto in essere il delitto nel 2015 ma ha agito lo stesso, dato che il trauma da stress, innestatosi in una personalità paranoidea, ha comportato una seria compromissione, come detto, della capacità di volere.

Conclusioni che sono state confermate anche all'esito delle controdeduzioni alla Consulenza tecnica della dott.ssa, nominata da alcune Parti Civili.

3.2 La tesi del Consulente tecnico delle Parti Civili, dott.ssa

La dott.ssa ha riferito di aver partecipato ai due colloqui con l'imputato e di aver acquisito i risultati dei test che sono stati somministrati dal Consulente del Pubblico Ministero.

Ha dichiarato di non concordare con le conclusioni di quest'ultimo e di ritenere che abbia agito in preda ad uno stato emotivo particolarmente intenso. Ciò in quanto nell'ambito dei colloqui l'imputato si sarebbe più volte soffermato sulla rapina subita nel maggio del 2015 e, facendo un chiaro riferimento a quei fatti, avrebbe agito spinto dalla volontà di assicurare i malviventi alla giustizia.

A richiesta di chiarimenti sul punto, secondo quanto riferito dalla, avrebbe più volte ribadito di essere convinto che i rapinatori del 2015, seppur sottoposti a custodia cautelare, processati e condannati per il delitto⁴, non avevano avuto una pena da lui ritenuta congrua e che, in ogni caso, le Forze dell'Ordine non avevano svolto in maniera adeguata il loro dovere. Da tale, primo, passaggio la deduce che: *“è evidente in questo stato, che lui ricostruisce in maniera del tutto logica, consequenziale, la rabbia enorme che provava rispetto all'ipotesi che anche questa volta i malviventi, diciamo così, non sarebbero stati, secondo lui assicurati a una giustizia, che lui riteneva tale.”* (cfr. trascrizioni udienza del 27.1.2023, p. 19)

Per quanto riguarda le conclusioni a cui è pervenuto il prof., la dott.ssa ha riferito che, all'esito degli esami e dai risultati dei test, non emerge un profilo di un soggetto affetto da una significativa paranoia e da un conseguente disturbo dell'adattamento ma quello di un uomo che, seppur aveva attuato alcuni accorgimenti in seguito alla rapina del 2015, non mostrava significativi segni di disagio tali da poter

⁴ Gli imputati sono stati condannati, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, a pene ricomprese tra due anni e otto mesi di reclusione e cinque anni e sei mesi di reclusione; pene che sono state ridotte in appello soltanto in relazione alla posizione degli imputati

ritenere presente la patologia descritta.

A riprova di quanto sostenuto, la Consulente delle Parti civili ha ribadito che, secondo i criteri per effettuare una diagnosi di disturbo dell'adattamento, è necessario verificare se questo è comparso entro tre mesi dall'evento stressante e si è concluso entro sei mesi, a meno che possano dirsi sussistenti conseguenze che si protraggono nel tempo. Nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna conseguenza permanente dopo la rapina del 2015 e, pertanto, non vi sarebbe alcuna ragione scientifica per ritenere che il disturbo dell'adattamento si sia protratto oltre il tempo di sei mesi. Per di più, il risultato del test che indaga la condizione dell'adattamento post traumatico era rientrato nei parametri ordinari e nel corso dei colloqui aveva dichiarato di non essere ricorso ad alcuna terapia medica e di non aver affrontato alcun percorso psicoterapico in seguito ai fatti del 2015.

Al contrario da quanto sostenuto dal Consulente della Pubblica Accusa, la dott.ssa _____ ha ritenuto che il comportamento posto in essere dall'imputato il 28 aprile 2021 si inserisca nella personalità di _____, che è risultato essere un soggetto impulsivo e reattivo. Pertanto, a differenza da quanto accade quando si è in presenza di un comportamento avulso dalle caratteristiche di un soggetto, l'azione omicida posta in essere dall'imputato dovrebbe essere considerata, seppur nella sua estrema gravità, espressione apicale di una sua attitudine comportamentale. Prova ne sarebbe, secondo la Consulente, proprio il comportamento tenuto nel 2005 in occasione dell'aggressione al fidanzato della figlia e alla sua famiglia.

Pertanto, secondo la dott.ssa _____ non vi sarebbe stata alcuna anomalia del pensiero né, conseguentemente, alcuna alterazione del sentimento di realtà.

A domanda del difensore di Parte Civile, la Consulente ha ribadito: *"la paranoia è una condizione mentale, per cui io ritengo infondatamente che qualcun altro ce l'abbia con me, voglia... ha dei sentimenti o voglia svolgere azioni ostili nei miei confronti, in maniera infondata questa paranoia. Ma il pensare che qualcuno, che sta entrando nel mio negozio, voglia farmi del male, non mi sembra particolarmente paranoico, mi sembra un timore assolutamente fondato. Sempre il Professor _____ per spiegare questo fa riferimento alla sentenza già citata, alla sentenza del 2005, la sentenza _____ dicendo si può in maniera estensiva pensare a un'interpretazione orientata di quella sentenza. Ma se noi andiamo a vedere l'anomalia del pensiero, che sostiene la sentenza _____ beb, è una situazione effettivamente ben diversa. Il signor _____ era un paranoico puro, era un soggetto che uccide il vicino di casa, perché il vicino di casa secondo lui tutte le notti accendeva l'autoclave per farlo impazzire, cosa ovviamente non vera, dal momento che l'autoclave si azionava in maniera automatica. Il signor _____ purtroppo sviluppa un pensiero fortemente paranoico, e dice: "No, lo fa apposta per farmi impazzire", e va e uccide il vicino di casa. Questo è un pensiero paranoico. Un conto è che il signor _____ ci avesse detto: "Li ho inseguiti, perché ero certissimo che loro per esempio, una volta depositata la refurtiva, sarebbero tornati indietro per farmi del male, per picchiarmi, perché così finiva come l'altra volta". Questo è un pensiero paranoico, l'essere certi infondatamente che qualcosa contro di te possa succedere. Ma lui non ci ha detto questo, ci ha detto: "Io li ho inseguiti per assicurarli alla giustizia", ed io in questo sinceramente di alterazione dell'esame di realtà e di paranoico non ci vedo proprio niente."* (cfr. trascrizioni udienza del 27.1.2023, p. 22-23)

Ha, poi, evidenziato che, anche a voler sposare la teoria secondo cui al momento dei fatti vi era un'anomalia del pensiero e una compromissione del sentimento di realtà, in ogni caso tale situazione inciderebbe sulla capacità di intendere del _____ e non su quella di volere.

Così come sarebbero errate le conclusioni a cui perviene il dott. _____ Consulente nominato dall'imputato, nel momento in cui ritiene che la capacità di intendere e di volere di _____ fosse gravemente scemata in ragione di una condizione post traumatica; condizione di cui non vi sarebbe traccia nei risultati degli appositi test somministrati all'imputato.

Per di più non vi sarebbe alcun segno di dissociazione, elemento che, secondo la dott.ssa _____, è presente nei casi gravi di disturbo post traumatico. La Consulente ritiene, dunque, che _____ abbia agito sicuramente in preda all'ira, ad un sentimento che viene definito "di rabbia enorme" ma che deve essere senza dubbio confinato ad uno stato emotivo e passionale che, come noto, non rileva ai fini della capacità di intendere e di volere.

Il dott. [redatto] medico psichiatra, ha dichiarato in giudizio di aver incontrato in numerose occasioni l'imputato e i suoi familiari e di aver avuto la possibilità, nell'ambito della sua consulenza, di visionare le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza in occasione di entrambe le rapine subite dal

All'esito della sua consulenza, il dott. [redatto] è arrivato alla conclusione che l'imputato ha sviluppato un disturbo post traumatico da stress in seguito alla rapina del maggio 2015. Secondo quanto riferito dallo stesso imputato e dai familiari, negli anni successivi [redatto] avrebbe continuato a rivivere l'accaduto, parlandone spesso e mostrando segni di maggiore irascibilità e nervosismo rispetto al passato.

Il trauma si sarebbe, dunque, riacutizzato nel corso della rapina del 28 aprile 2021 e ciò avrebbe attivato dei meccanismi automatici che inevitabilmente avevano compromesso la parte cognitiva.

Pertanto, in quel momento: *"il signor [redatto] per la riattualizzazione del trauma, per il tipo di personalità che ha, perché lui è una persona piuttosto rigida, con dei tratti paranoidei, la somma di queste due patologie, cioè i tratti di personalità, più il disturbo post traumatico da stress hanno determinato una situazione di infermità meritevole dell'applicazione dell'Articolo 89, cioè di una seminfermità mentale nel momento in cui ha commesso il fatto."* (cfr. trascrizioni dell'udienza del 14.4.2023, p. 10).

Il Consulente ha, poi, precisato che il [redatto] aveva sì cambiato diverse volte il narrato su quanto fosse effettivamente accaduto nel corso della rapina ma ciò non farebbe altro che confermare la presenza di una situazione patologica dovuta al disturbo post traumatico da stress subito da una persona che aveva già tratti di personalità paranoidea.

A domanda del difensore della Parte civile, ha confermato che all'imputato erano stati somministrati degli appositi test e che i risultati non avevano mostrato la sussistenza di tutte le caratteristiche del disturbo post traumatico da stress.

In merito, sempre su domanda del difensore, ha confermato che non vi era stata alcuna condotta di evitamento da parte del [redatto] lato che l'imputato sia dopo la rapina del 2015 che dopo gli eventi del 2021 era ritornato subito al lavoro; ha, poi, precisato che l'evitamento è uno dei segnali della sussistenza di un disturbo post traumatico da stress.

La prof.ssa [redatto], criminologa, ha dichiarato di concordare con le conclusioni del dott. [redatto] e di ritenere che [redatto] al momento dei fatti, fosse affetto da un disturbo post traumatico da stress. In merito all'eccezione sollevata dai difensori delle Parti Civili circa i risultati dei test somministrati all'imputato, ha rilevato come, secondo i manuali di riferimento, non tutti i criteri devono risultare soddisfatti per potersi dire esistente la patologia.

Nel caso di specie, inoltre, dovrebbe senza dubbio dirsi esistente il disturbo proprio perché [redatto] nel 2015 era stato esposto a ripetute minacce di morte insieme alla figlia ed era stato violentemente picchiato nel corso della rapina. A parere della Consulente, infatti, la psiche dell'imputato era connotata da un persistente stato emotivo negativo caratterizzato da una rabbia patologica ed il fatto che nei circa sei anni intercorrenti tra le due rapine [redatto] aveva condotto una vita regolare non poteva essere inteso quale segnale dell'assenza di una compromissione perché l'imputato ha agito sempre nella convinzione di non essere malato. Tuttavia, gli altri familiari hanno riferito, come visto, che [redatto] dopo il 2015 continuava a raccontare, anche ai clienti della gioielleria, quanto accaduto e ad avere quelli che la prof.ssa Merzagora definisce *"pensieri intrusivi"*. Si è detta convinta che l'imputato abbia agito nella convinzione di difendere sé stesso e la propria famiglia, essendo in quel momento convinto che i malviventi avessero rapito la moglie.

All'obiezione del Pubblico Ministero circa il fatto che, sparando i colpi verso la macchina dove avrebbe dovuto trovarsi la moglie, avrebbe messo in chiaro pericolo la vita di quest'ultima, la Consulente ha ribadito di essere convinta che il quel momento [redatto] fosse *"una persona malata"* (cfr. trascrizioni dell'udienza del 14.4.2023, p. 19) e che, pertanto, non sarebbe possibile in alcun modo interpretare con razionalità i suoi

comportamenti.

Così come ha sostenuto che la dott.ssa Rossetto è incorsa in un chiaro errore nel ritenere che i fatti accaduti nel 2005 - quando ha prima aggredito e poi minacciato con una pistola l'allora fidanzato di una delle figlie e la sua famiglia - fossero indicativi di una personalità violenta dell'imputato, dato che proprio il fatto che a quell'epoca si era trattenuto dall'esplosione colpi di pistola era un chiaro sintomo dell'assenza di qualsivoglia patologia in un tempo antecedente alla rapina del maggio 2015.

3.4 Le valutazioni del Perito nominato dalla Corte di Assise, dott.

Il Perito nominato dalla Corte di Assise, dottor ha depositato, nei tempi previsti, una corposa e argomentata relazione dove viene dato atto, oltre che della metodologia utilizzata e di quanto emerso all'esito dei tre incontri effettuati con il alla presenza di tutti i consulenti, dei risultati dei test somministrati dagli ausiliari del Perito.

Secondo quanto emerge dalla relazione dell'ausiliario dott. psicologo, non è affetto da malattie neurologiche note e la sua *performance* cognitiva è stata caratterizzata da alcune lievi difficoltà di tipo esecutivo.

L'altra ausiliaria dott.ssa , psicologa, è stata chiamata dal Perito a riferire una valutazione di funzionamento di personalità del , con particolare attenzione alla presenza di un disturbo del pensiero.

Dopo aver analiticamente descritto la tipologia dei test somministrati all'imputato e il differente approccio tenuto dal nelle diverse fasi, la dott.ssa ha concluso che l'imputato: *"è una persona ordinaria, molto aderente al pensiero al sentire comune. Attualmente riporta, in modo credibile, alcuni sintomi da stress post traumatico che influenzano la sua qualità della vita, il suo bisogno di sonno e le relazioni familiari.*

mostra una tendenza a non sentire o elaborare le proprie emozioni. Quando queste sopraggiungono improvvisamente, o in situazioni poco strutturate, possono soverchiare la capacità di di gestirle attraverso il controllo cognitivo, togliendo risorse alla sua capacità di ragionare lucidamente. In questi casi, può interpretare le circostanze in modo poco condivisibile e poco aderente al senso comune me è improbabile che perda del tutto il contatto con la realtà o che le sue convinzioni diventino francamente deliranti" (cfr. Relazione Peritale del dott. , pp. 84-85).

Secondo quanto sostenuto dalla difesa tali conclusioni contrasterebbero con quanto sostenuto dal Perito nella sua relazione e ribadito nel corso dell'udienza del 7.7.2023.

Tuttavia, il dott. nella sua relazione ha chiaramente evidenziato come fosse sicuramente affetto da un disturbo post traumatico da stress in seguito alla rapina del 2015 - mentre la nella sua relazione parla di alcuni sintomi esistenti all'epoca della valutazione, quindi nel 2023 - ma che tale disturbo presentasse, nel 2021, dei sintomi lievi e non tali da compromettere il funzionamento lavorativo e socio-relazionale.

viene descritto come un uomo avente una personalità attiva e pragmatica e, dopo la rapina del maggio 2015, convinto di dover agire da solo dato che secondo la sua opinione sia le Forze dell'Ordine che l'Autorità Giudiziaria non avevano svolto adeguatamente il loro compito all'indomani della prima rapina.

La sua modalità di reazione agli eventi viene, in ogni caso, definita di tipo impulsivo ed immediato anche nel periodo antecedente, come dimostrerebbero i fatti occorsi nel 2005 nel corso della lite con la famiglia del fidanzato della figlia.

Tale condizione, a parere del Perito, non ha mai raggiunto, così come dimostrato dai numerosi test somministrati, un livello tale di gravità proprio di un disturbo della personalità né ha mai compromesso l'esame di realtà del Egli appare perfettamente cosciente di quello che sta accadendo: vuole assicurare alla giustizia i rapinatori e vuole difendere la sua famiglia. Non vuole che succeda quello che è

accaduto ai rapinatori nel 2015. Secondo il dott. , *"è ben consapevole di cosa vuole fare, di cosa sta facendo e si determina in tale direzione. [...] La condizione emotiva, per quanto su una base di stress post traumatico, non raggiunge*

quindi la qualità di infermità di mente. Non è un disturbo mentale quindi che va a grandemente o totalmente scemare la capacità di comprendere l'evento e autodeterminarsi. Il comportamento messo in atto è una reazione di difesa, emotiva, estrema, esagerata, sproporzionata, una esplosione di rabbia, motivata dalla frustrazione e dalla sofferenza covata per anni di rapina e numerosi furti, ma con una motivazione reale, concreta, comprensibile su piano della linearità di comportamento" (cfr. Relazione Peritale del dott. _____; p. 92).

Con riguardo ai fatti del 2015, il Perito chiarisce che quanto accaduto è da considerarsi sicuramente un fattore di vulnerabilità ma che non assurge ad un disturbo psichiatrico di rilievo forense e, dunque, ad un'infermità di mente.

Pertanto, il dottor _____ conclude che _____ al momento dei fatti di cui ai capi di imputazione non era affetto da un'infermità tale da grandemente scemare o escludere la capacità di intendere e di volere.

3.5 Le valutazioni della Corte di Assise

La Corte condivide pienamente le approfondite e motivate valutazioni del dott. _____ e, pertanto, ritiene che l'imputato abbia posto in essere la condotta in un evidente stato di rabbia dovuto alla rapina appena subita, ma che tale assunto dimostri unicamente che _____ si trovava in uno stato emotivo alterato senza che ciò possa portare a ritenere sussistente un'alterazione patologica tale da escludere o far ritenere grandemente scemata la capacità di intendere o di volere.

Va detto che, come brevemente delineato in precedenza, i Consulenti di parte non sono arrivati a conclusioni unanimi. La difesa dell'imputato ha, infatti, più volte evidenziato come lo stesso Consulente del Pubblico Ministero, il prof. _____ abbia ritenuto sussistente un disturbo dell'adattamento tale da poter considerare gravemente scemata soprattutto la capacità di volere del _____ al momento dei fatti.

I Consulenti dell'imputato, pur pervenendo alla medesima conclusione, hanno invece ritenuto che ad aver determinato il vizio parziale di mente sia stata l'esistenza di un disturbo post traumatico da stress instauratosi dopo la rapina del 2015 in un soggetto con tratti paranoidei. Pertanto, il riacutizzarsi del ricordo di tale evento avrebbe comportato una significativa compromissione della capacità di intendere dell'imputato.

La dott.ssa _____, invece, è pervenuta alle medesime conclusioni del Perito della Corte.

Se deve sicuramente concordarsi con il Difensore dell'imputato che, nel corso della discussione, ha più volte ribadito come il Giudice, anche in presenza di una relazione del Perito nominato, possa distaccarsene ove ritenga maggiormente fondata la tesi di uno dei Consulenti di parte, va detto che nel caso di specie la Corte di Assise ritiene, come anticipato, pienamente condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il dott. _____.

Attraverso uno studio complessivo sia delle consulenze di parte che dei risultati dei test somministrati all'imputato, il Perito ha evidenziato come _____ fosse sicuramente stato affetto da un disturbo post traumatico da stress in seguito alla rapina del 2015 ma che questo dovesse dirsi pressoché risolto il 28 aprile 2021, giorno dei fatti del presente giudizio.

Ciò non soltanto perché i risultati dei test somministrati nell'ambito della perizia dimostrano che tale disturbo non era sussistente ma, in maniera ancor più chiara, perché le abitudini di vita dell'imputato e dei suoi familiari non potevano condurre a ritenere esistente una situazione patologica. _____ è tornato immediatamente a lavoro, ha comprensibilmente rafforzato il sistema di sicurezza del proprio negozio e non si è rivolto ad alcuno specialista al fine di curare la presunta patologia psicologica che lo avrebbe afflitto.

Dopo circa un mese dalla rapina del 2015, ha ottenuto la riconsegna di tutte le armi che gli erano state cautelativamente sequestrate perché, interrogato sul punto dalle Forze dell'Ordine all'indomani del delitto, aveva risposto che se avesse avuto un'arma in negozio l'avrebbe sicuramente usata contro i rapinatori.

Circa sei anni dopo, _____ in preda ad uno stato emotivo di forte rabbia e frustrazione per l'ulteriore rapina appena subita, si è armato, è uscito in strada, ha raggiunto i rapinatori che stavano salendo

in macchina e fuggendo ed ha esploso contro di loro da distanza ravvicinata tutti i colpi che aveva a disposizione, uccidendo e sparando loro alla schiena e ferendo sparandogli due volte contro.

Non solo: secondo quanto chiaramente emerso dalla relazione del dott. , ha continuato a sparare anche quando i colpi erano finiti nel tentativo di fermare i rapinatori che si stavano dando alla fuga. Ha chiamato il numero unico di soccorso ed ha dimostrato di essere perfettamente cosciente di quello che era appena accaduto. A tal proposito, dalla registrazione della chiamata di emergenza si sente chiaramente che, rivolgendosi ad un soggetto non meglio specificato, pronuncia la frase "ne ho ammazzati due".

Per di più, come già evidenziato in precedenza, subito dopo essere rientrato in gioielleria, esce dall'ingresso secondario, va verso l'automobile e recupera i preziosi sottratti dai rapinatori per riportarli all'interno del negozio. Soltanto pochi minuti dopo torna sui suoi passi e, con un gesto che viene nitidamente ripreso dalle telecamere, getta sul sedile il cofanetto contenente i gioielli. Pochissimi minuti dopo l'omicidio ed il tentato omicidio, pone dunque in essere un comportamento che denota assoluta lucidità, in quanto finalizzato a non alterare la prova dimostrativa della avvenuta consumazione della rapina, appunto riportando la refurtiva nella macchina dei rapinatori: lucidità che appare dunque coerente con un quadro di piena capacità di intendere e di volere anche negli attimi immediatamente precedenti.

Non trova, pertanto, rilievo qui la distinzione, più volte emersa nel corso del dibattimento, tra malattia psicotica e disturbo della personalità. È noto alla Corte che, sin dalla più volte citata nel corso del dibattimento sentenza delle Sezioni Unite penali n. 9163 del 2005 (cd. sentenza dal nome dell'imputato), *"ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità"*.

Tuttavia, ciò che è da ritenersi decisivo nel caso di specie è la dimostrazione che non era affetto non soltanto da una malattia mentale ma anche soltanto da un disturbo di personalità tale da diminuire in maniera significativa la sua capacità di intendere e di volere.

Dal dibattimento è emerso il ritratto di un soggetto privo di vizi, dedito al lavoro, dal carattere irascibile e che vive nella convinzione che quanto subito nel corso della rapina del 2015 sia rimasto, sostanzialmente, impunito. A tal proposito, non può concordarsi con la tesi del difensore secondo cui la Corte non dovrebbe prendere in considerazione le affermazioni dell'imputato in merito perché provenienti da un soggetto privo di cognizioni giuridiche.

Proprio la consapevolezza di di aver subito un'ingiustizia e la convinzione che i precedenti rapinatori non avessero pagato per il fatto commesso sono da ritenersi uno degli elementi alla base della sua condotta. Egli ha agito in preda alla rabbia - stato emotivo irrilevante ai fini della valutazione della capacità di intendere e di volere - con il precipuo fine di assicurare alla giustizia i rapinatori che stavano fuggendo o, meglio, di farsi da solo giustizia privata nei confronti dei rapinatori.

In conclusione, anche mutuando le parole del dott. già citate in precedenza, ritiene la Corte che quella descritta sia una condizione che non determina una menomazione nemmeno parziale della imputabilità.

4) La volontarietà dell'azione e l'insussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, non può sorgere alcun dubbio circa la volontarietà dell'azione posta in essere da

La stessa difesa dell'imputato che, come si vedrà, ha incentrato la propria linea difensiva sulla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, non ha in alcun modo messo in dubbio che abbia volontariamente esploso i colpi di pistola nei confronti dei rapinatori; colpi di pistola che, come riferito da tutti i Consulenti balistici, sono stati sparati ad altezza uomo ed in direzione della parte superiore del corpo dei rapinatori.

Nel fare riferimento a quanto già ampiamente descritto in precedenza circa la dinamica dei fatti, va detto che, dopo essere uscito dal negozio, ha raggiunto i rapinatori ed ha sparato un colpo che ha, effettivamente, colpito prima lo specchietto per poi infrangere il finestrino (in direzione della parte superiore del corpo di che si trovava al posto guida) e, subito dopo, si è spostato dall'altro lato dell'autovettura dove e si stavano accingendo a salire ed ha esploso, mentre si trovava ad una distanza minima, due colpi di pistola che hanno attinto i malviventi alla schiena mentre si trovavano appunto di spalle. Subito dopo, ha rivolto l'arma verso l'interno dell'abitacolo ed ha fatto nuovamente fuoco - sparando l'ultimo proiettile che restava nel tamburo dell'arma - colpendo alla gamba.

(che aveva modificato la propria originaria posizione del proprio corpo gettandosi col busto fra i due sedili anteriori).

Per di più, l'imputato ha, come detto, continuato a premere il grilletto del revolver calibro 38 rivolgendo l'arma verso i due rapinatori, e, che si stavano dando alla fuga senza che ciò comportasse l'esplosione di nuovi colpi soltanto perché erano finite le munizioni.

Non può, pertanto, esservi alcun dubbio in merito alla volontarietà dell'azione posta in essere dall'imputato.

In merito alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, appare necessario fare alcune precisazioni.

La scriminante della legittima difesa, come noto prevista dall'art. 52 c.p., prevede che non sia antiggiuridico il fatto di reato commesso da un soggetto che ha posto in essere la condotta perché costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta purché la difesa sia proporzionata all'offesa.

Non è questa la sede per ripercorrere ed analizzare i diversi elementi della causa di giustificazione né appare necessario esaminare le varie modifiche legislative che sono intervenute negli ultimi anni in merito alla cd. legittima difesa domiciliare.

Nell'analizzare la possibile applicazione dell'istituto della legittima difesa al caso di specie va, tuttavia, fatta una prima distinzione.

in un'intervista rilasciata ad un quotidiano nazionale il 2.6.2021 (cfr. produzioni del Pubblico Ministero del 27.1.2023) così come in altre occasioni in cui è stato intervistato dalla stampa e delle televisioni nazionali - documentazione prodotta dal Pubblico Ministero che, come detto, è entrata a far parte degli atti processuali perché proveniente dall'imputato - ha sostenuto di aver sparato i primi colpi di pistola quando i rapinatori, armi in pugno, si trovavano ancora dentro la gioielleria.

Tale tesi, del tutto smentita dalle risultanze delle videoriprese delle telecamere di sicurezza e poi abbandonata dallo stesso imputato nelle dichiarazioni spontanee nel corso del processo, non ha trovato alcun riscontro: tutti i colpi di pistola sono stati sparati fuori dall'esercizio commerciale quando i rapinatori stavano cercando di scappare e quando, dunque, il pericolo per la propria incolumità e per quella dei suoi prossimi congiunti era senza alcun dubbio del tutto cessato.

Si perviene facilmente a tale conclusione se solo si considera che, come acclarato dall'elemento inconfutabile degli orari delle videoriprese, si arma della pistola conservata nel cassetto sotto il registratore di cassa quando già la rapina è finita ed i malviventi sono usciti dalla porta posteriore del negozio ed esce dalla porta secondaria con la pistola in pugno almeno quattro secondi dopo che ne sono

usciti i rapinatori.

A tal proposito, anche a voler ammettere che l'imputato non si fosse accorto del fatto che i rapinatori erano già usciti, va da sé che avrebbe perfettamente potuto constatarlo non appena giunto sull'uscio dell'ingresso secondario, dato che dalle immagini si vede nitidamente che quando [redacted] raggiunge la porta, i rapinatori sono già alla fine del marciapiede all'altezza dell'automobile.

Pertanto, va sgombrato il campo da un primo, importante equivoco: i colpi non sono stati sparati per la necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale ed imminente mentre la rapina era in corso; i colpi sono stati esplosi quando la rapina era finita e i malviventi stavano salendo in macchina (anzi [redacted] vi era già salito) per darsi alla fuga.

Va, tuttavia, analizzato quanto riferito dall'imputato in merito a quello che sarebbe accaduto fuori dalla gioielleria. Secondo una delle prospettazioni avanzate, [redacted] - soggetto che per tutto il corso della rapina aveva impugnato la pistola giocattolo percepita dalle vittime come arma vera - una volta accortosi della presenza di [redacted] armato, fuori dalla gioielleria avrebbe puntato l'arma contro l'imputato che, soltanto allora e per difendersi, si sarebbe deciso a sparare.

Tale ricostruzione appare priva di fondamento essendo del tutto difforme da quanto emerge dai video riprodotti in aula il 21.12.2022.

Si è già detto che la videocamera posta nei pressi dell'ingresso secondario ha ripreso in maniera nitida il momento della sparatoria: in nessun frangente si vede [redacted] alzare il braccio e brandire l'arma nei confronti di [redacted] né avrebbe avuto alcun senso tale azione dato che il rapinatore, con tutta evidenza, era perfettamente a conoscenza di aver con sé un'arma giocattolo.

Quando [redacted] raggiunge i rapinatori, [redacted] è già salito in macchina al posto del guidatore (e [redacted] spara il primo colpo in sua direzione), mentre [redacted] e [redacted] stanno cercando di salire in macchina dal lato anteriore destro e vengono colpiti alle spalle dai proiettili esplosi dall'imputato.

La difesa si è a lungo soffermata sulla posizione della pistola giocattolo all'interno dell'autoveicolo e se questa fosse stata riposta prima o dopo la sparatoria. Tale elemento è del tutto inconferente con la dinamica dei fatti, dato che appare chiaro come [redacted], nell'atto di salire sul sedile posteriore dell'autovettura, abbia gettato - con ogni probabilità - la pistola poco prima di essere colpito dal proiettile sparato dall'imputato.

Qualsiasi interpretazione differente appare priva di fondamento oltre che illogica. Non è dato capire, infatti, perché dovrebbe ipotizzarsi che un soggetto, dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco, possa occuparsi di riporre la pistola in un determinato modo.

Ciò che, in ogni caso, rileva ai fini del presente giudizio è che quando [redacted] ha sparato ai rapinatori non l'ha fatto perché [redacted] gli stava puntando contro un'arma e, pertanto, in presenza di un - anche presunto e per errore ritenuto esistente - pericolo imminente per la propria incolumità.

Tutto ciò a voler tacere il fatto che, in ogni caso, una volta resosi conto che i rapinatori avevano lasciato il suo negozio portando via alcuni preziosi, l'imputato avrebbe dovuto astenersi dal rincorrerli brandendo un'arma da fuoco ma si sarebbe dovuto limitare a chiamare le Forze dell'Ordine e segnalare l'esistenza di una banda di rapinatori in fuga.

[redacted] invece, ha deliberatamente deciso di affrontare i rapinatori con il precipuo fine di assicurarli, lui, alla giustizia, o meglio alla sua giustizia privata, con immediata "esecuzione" della pena nei confronti dei colpevoli.

Alla medesima conclusione si perviene anche in seguito all'analisi della tesi maggiormente propugnata dalla difesa dell'imputato nel corso del processo, quella della sussistenza della legittima difesa putativa: come sostenuto nelle sue dichiarazioni spontanee al dibattimento, [redacted] avrebbe agito e sparato ai rapinatori nell'errata convinzione che costoro avessero preso in ostaggio la moglie [redacted]

A tal proposito, preliminarmente va detto che la giurisprudenza della Corte di cassazione, con orientamento costante, ha affermato che: *"l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che*

connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione." (cfr. Cass. Pen., sez. IV, sent. 24084 del 2018)

Pertanto, al fine di stabilire se nel caso di specie vi siano elementi tali per poter ritenere sussistente la scriminante in esame, è necessario compiere un'analisi delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'azione del .

Secondo la tesi difensiva, quando i rapinatori chiedono a di andare a prendere i contanti, quest'ultimo estrae la pistola che detiene sotto il registratore di cassa e insegue i malviventi nella convinzione che gli stessi abbiano rapito la moglie.

Tutte le successive azioni sarebbero, dunque, state commesse con il solo fine di liberare Mariangela Sandrone che si sarebbe trovata, in quel momento, in chiaro pericolo di vita perché in balia dei rapinatori insoddisfatti per aver dovuto interrompere il colpo.

Tuttavia, analizzando in concreto gli eventi così come verificatisi, tale tesi appare priva di qualsivoglia fondamento.

Anche a voler tacere il fatto che, come rilevato dal Pubblico Ministero e come emerge da alcune delle interviste acquisite, della tesi del rapimento della non vi è traccia nelle prime dichiarazioni "giornalistiche" dell'imputato, va detto che appare lampante dalla riproduzione delle immagini riprese dalla telecamera interna della gioielleria che dopo aver preso in mano la pistola ed essersi messo all'inseguimento dei rapinatori, si scontra con la moglie che si frappone fra lui e l'uscita e, con un gesto, la sposta per poter raggiungere i malviventi.

L'imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni ha riferito di non ricordare assolutamente l'incontro con la moglie ed ha confermato di aver agito con il solo fine di metterla in salvo.

Tale, legittima, dichiarazione appare tuttavia del tutto inverosimile se solo si analizza la condotta posta in essere da negli attimi immediatamente successivi.

Dalle immagini più volte citate, emerge, come detto, che l'imputato raggiunge l'automobile e spara un primo colpo in direzione del posto di guida: colpo che trapassa lo specchietto e infrange il finestrino. Subito dopo si reca sul lato opposto dell'autovettura e, dopo aver sparato due colpi ai rapinatori che stavano cercando di salire, rivolge l'arma all'interno dell'autovettura - dove si sarebbe dovuta trovare la moglie sequestrata - e spara un altro colpo.

Dopo di ciò, accortosi che sta cercando di fuggire, cerca di bloccarlo fisicamente senza riuscirci tanto che sia lui che già colpito, cercano di fuggire lungo la via

A questo punto, si trova già (morto) per terra e gli altri due rapinatori sono in fuga.

Deve evidenziarsi che, ove avesse davvero agito con il solo fine di mettere in salvo la moglie, in questo momento non avrebbe dovuto far altro, in assenza di qualsiasi pericolo, che constatare che la donna non si trovava all'interno dell'automobile né poteva essere stata portata via dai rapinatori che si stavano dando, a piedi, alla fuga.

Dalla telecamera posta davanti all'ingresso principale della gioielleria si scorge chiaramente che, invece, rivolge, con il braccio teso, l'arma verso i due rapinatori in fuga. È stato più volte evidenziato che, in quel momento, la pistola non ha più colpi e, pertanto, l'imputato si pone all'inseguimento dei rapinatori.

, ferito ad una gamba, riesce a fuggire mentre già colpito da un proiettile che ha attinto la parte destra del cuore, cade a terra.

La fase successiva, ripresa in tutta la sua crudezza dalle telecamere di sorveglianza dell'Ufficio Postale di via è uno degli elementi principali atti a confutare la tesi difensiva circa la sussistenza della legittima difesa putativa: infatti, raggiunge che, con tutta evidenza non sta trattenendo con sé, e gli sferra tre violenti calci in faccia fino a quando l'uomo non ha uno scatto,

si alza in piedi ed inizia una colluttazione con l'imputato che si concluderà quando , dirigendosi verso il centro della strada, si accaccerà esanime.

Solo in quel momento , mentre si dirige verso la gioielleria, fa un gesto verso la moglie e la figlia che, intanto, si erano portate davanti all'ingresso secondario: gesto che è stato enfatizzato dal difensore nel corso della discussione, secondo cui dovrebbe essere interpretato come il fatto che soltanto in quel momento l'imputato si sarebbe accorto che la moglie non era stata rapita dai malviventi ma si trovava, al sicuro, all'interno della gioielleria.

Tale interpretazione appare, alla luce di quanto detto, priva di qualsivoglia riscontro, trattandosi di un semplice gesto che . rinvolge alla moglie e alla figlia che potrebbe ben essere interpretato, di per sé solo, in molteplici modi.

Pertanto, in ottemperanza al principio giurisprudenziale citato, compiendo un giudizio *ex ante* e alla luce delle circostanze di fatto, va detto come vi siano molteplici elementi che portano la Corte a ritenere radicalmente insussistenti i presupposti della legittima difesa putativa: in particolare apparendo del tutto assurdo sul piano logico opinare che abbia sparato almeno due colpi all'interno della vettura, unico posto nella quale si sarebbe potuta trovare la moglie sequestrata (visto che non era in piedi insieme ai rapinatori), col rischio di uccidere anche lei.

Di contro, gli unici elementi a supporto della tesi difensiva sono le dichiarazioni dell'imputato e il gesto rivolto alla moglie, così come interpretato dal difensore; elementi che, come detto, si scontrano in maniera insuperabile con le circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'azione di

Alla luce di tali valutazioni, escluso qualunque spazio per la sussistenza della legittima difesa anche soltanto putativa, deve dirsi, pertanto, pienamente provata in giudizio la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di omicidio e di tentato omicidio di cui ai capi 2), 3) e 4) di imputazione.

5) La sussistenza del delitto di cui al capo 5) di imputazione.

Viene, inoltre, contestato all'imputato di aver portato fuori dall'esercizio commerciale in cui era detenuto il revolver calibro 38 utilizzato per commettere i delitti di cui ai capi precedenti.

Va detto che il reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo mira a tutelare l'esigenza che la competente autorità sia in grado di conoscere con tempestività l'esistenza di armi, i luoghi di custodia, l'identità delle persone che ne hanno la disponibilità, nonché di impedire la circolazione in pubblico, in forme e con modalità non consentite delle stesse.

Il Luogotenente ha, in merito, riferito che, all'esito degli accertamenti compiuti dai Carabinieri in collaborazione con la Questura di Cuneo, era risultato che alla data del 28 aprile 2021 non aveva alcun titolo né per la detenzione né per il porto d'armi in luogo pubblico.

Ha, tuttavia, precisato che in precedenza era stato titolare di un porto d'armi per difesa personale rilasciato dalla Prefettura di Cuneo e che tale autorizzazione, una volta scaduta, non è stata più rinnovata.

Sul punto è stata assunta la testimonianza del Maresciallo Capo in forza presso la Stazione dei Carabinieri di , il quale ha riferito che , alla data del 28 aprile 2021, aveva regolarmente denunciato il possesso di cinque armi, tra cui la rivoltella Rossi calibro 38 di cui al capo 5) di imputazione. Tale arma, tuttavia, risultava denunciata presso la Stazione dei Carabinieri di Alba e quale luogo di detenzione era stato indicato la gioielleria di Grinzane Cavour (CN).

Ha confermato che l'imputato aveva ottenuto il rilascio di un porto d'armi per difesa personale negli anni ottanta del secolo scorso e che l'ultimo rinnovo annuale obbligatorio risultava essere stato effettuato nel 2006.

Per quanto attiene alla detenzione, il testimone ha riferito che nel 2018 era entrato in vigore l'obbligo di presentazione della certificazione medica per poter mantenere la detenzione di armi legittimamente acquistate: certificazione che non era mai stata presentata dal che, pertanto, da quella data non

avrebbe più potuto detenere armi.

Rispondendo ad una domanda del Pubblico Ministero, il militare ha ribadito che l'imputato sin dal 2006 non avrebbe potuto portare armi in pubblico ma, avendole legittimamente acquistate e dichiarate, avrebbe in ogni caso potuto detenerle. Non avendo ottemperato all'obbligo di cui si è detto, dal 2018 in poi tale diritto a possedere armi era, in ogni caso, venuto meno.

La difesa dell'imputato, nel corso della discussione, si è soffermata sul fatto che [redacted] detenesse legalmente l'arma presso la gioielleria dato che era stato denunciato quel luogo di detenzione del revolver lecitamente acquistato. In merito alla mancata presentazione della certificazione medica, il difensore nel corso della discussione ha più volte ribadito che tale obbligo era entrato in vigore, in virtù di un provvedimento del 2018, a far data dal 14 settembre 2019 e che successive circolari amministrative avevano precisato la rilevanza di tale obbligo (cfr. trascrizioni udienza del 10.11.2023, p. 46).

Secondo la tesi difensiva, dunque, [redacted] deteneva regolarmente l'arma presso il negozio e il successivo inadempimento amministrativo relativo alla presentazione della documentazione richiesta non rileverebbe in quanto l'imputato, secondo la normativa in vigore, avrebbe dovuto ricevere una preventiva diffida dall'Autorità di Pubblica Sicurezza: diffida che non è mai stata notificata a [redacted] il quale, pertanto, continuando a detenere l'arma in questione nel luogo da lui indicato non avrebbe commesso alcun illecito.

Tale tesi non coglie nel segno.

Va detto, innanzitutto, che la circolare ministeriale prodotta non legittima la mancata presentazione della certificazione prevista dall'art. 38 TULPS così come modificato dalla novella del 2018 ma, sostanzialmente, detta indicazioni affinché gli Uffici competenti provvedano ad emanare le opportune diffide propedeutiche all'eventuale ritiro delle armi illegittimamente detenute.

Tuttavia, al di là del fatto che a [redacted] possa essere o meno mosso il rimprovero di detenere illecitamente l'arma, ciò che rileva nel caso di specie è la sicura mancanza del titolo abilitativo a portare l'arma fuori dal luogo ove la stessa è detenuta.

A tal proposito va detto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che risponde del reato di porto illegale di arma colui che, anche detenendo legittimamente un'arma all'interno della propria abitazione, la porti, privo di specifica licenza, in luogo pubblico o aperto al pubblico (cfr. Cass. Pen., sez I, sent. N. 27707 del 2020).

Pertanto, anche al netto di qualsiasi considerazione circa il fatto che l'arma fosse detenuta illegalmente, ciò che rileva nel caso di specie e che porta la Corte di Assise a ritenere pienamente integrato il delitto di cui al capo 5) di imputazione è il fatto che [redacted] privo di porto d'armi, ha condotto fuori dalla gioielleria la rivoltella marca Rossi calibro 38 per fare fuoco contro i rapinatori.

Né può trovare, a tal proposito, accoglimento la tesi difensiva secondo cui la condotta contestata dovrebbe dirsi scriminata dalla sussistenza della legittima difesa dato che, come ampiamente descritto in precedenza, quando [redacted] esce dal retro della gioielleria impugnando l'arma i rapinatori sono già dentro o nei pressi dell'autovettura per darsi alla fuga; quindi la condotta non può dirsi in alcun modo scriminata dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un male ingiusto.

Parimenti infondata appare la tesi difensiva secondo cui, in subordine, la condotta di porto abusivo d'armi dovrebbe essere scriminata per la sussistenza della legittima difesa putativa avendo [redacted] impugnato la rivoltella fuori dalla gioielleria con l'unico scopo di salvare la moglie che riteneva essere stata rapita dai malviventi. A tal proposito si rinvia a quanto ampiamente evidenziato nel paragrafo precedente.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, deve dirsi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato anche in ordine al delitto di cui al capo 5) di imputazione.

6) Il trattamento sanzionatorio

Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene che debba essere concessa all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 c. 1 n.2 c.p. avendo egli agito in preda ad uno stato di ira cagionato da un fatto ingiusto ascrivibile esclusivamente alla condotta posta in essere da

Si è visto come, oltre a la moglie e la figlia abbiano offerto nel corso del dibattimento un'accurata descrizione di quanto accaduto.

Seppur, come detto in precedenza, tali dichiarazioni non possono dirsi perfettamente combacianti e tenuto conto che, secondo quanto descritto dalle vittime della rapina, le fasi particolarmente cruente si sarebbero tutte svolte fuori dal raggio di ripresa delle videocamere, ciò che è certo è che il 28 aprile 2021

si sono introdotti all'interno della gioielleria di Grinzane Cavour e hanno ivi commesso una rapina a mano armata. Armati di un coltello e di una pistola -il fatto che fosse un'arma giocattolo non era sicuramente di immediata percezione soprattutto in quel frangente- hanno minacciato la moglie e la figlia (venendo anche a colluttazione con e percuotendo la moglie con uno o due pugni) e sono riusciti a farsi consegnare alcuni preziosi.

La successiva azione di per quanto illecita, è stata sicuramente condizionata dal fatto ingiusto appena subito e, pertanto, si ritiene concedibile, così come richiesto dallo stesso Pubblico Ministero, la circostanza attenuante in esame nella massima estensione prevista.

La Corte ritiene concedibili all'imputato anche le circostanze attenuanti generiche. ha partecipato a tutte le udienze del processo ed ha, seppur parzialmente (nella misura di € 300.000), risarcito i prossimi congiunti dei due rapinatori uccisi.

Tuttavia, egli ha deciso - legittimamente - di non sottoporsi ad esame (peraltro rendendo innumerevoli dichiarazioni agli organi di stampa in sede extraprocessuale, anche in parallelo all'istruttoria dibattimentale), ed ha rilasciato dichiarazioni spontanee (in parte nemmeno coerenti con le precedenti dichiarazioni alla stampa), nel corso delle quali non ha mostrato alcun segno di resipiscenza per i delitti commessi.

Si è detto dispiaciuto tanto per le famiglie delle vittime quanto per la propria famiglia, che avrebbe ingiustamente patito le conseguenze- anche economiche - del suo gesto. È seguito, sempre nel corso delle spontanee dichiarazioni, un lungo elenco delle perdite patrimoniali conseguenti ai reati commessi e una piena giustificazione delle sue condotte sul presupposto che avrebbe agito con l'unico scopo di salvare la moglie, rendendo sul punto una versione del tutto inverosimile e smentita dalle evidenze documentali delle videoriprese.

Inoltre, nel valutare la concessione del beneficio, deve considerarsi quanto, anche nel corso del processo, ha dichiarato agli organi di stampa: interviste, acquisite al fascicolo del dibattimento, nel corso delle quali egli ha manifestato la propria convinzione di aver agito correttamente.

Di tali elementi la Corte di Assise deve necessariamente tenere conto e, pertanto, ritiene concedibili le circostanze di cui all'art. 62bis c.p. non nella massima estensione, dovendo le stesse essere riconosciute unicamente per il parziale risarcimento oltre che per la partecipazione alle udienze.

La contestualità spazio-temporale dei fatti di reato, insieme all'evidente identità della spinta a delinquere, appaiono peraltro indicativi di un disegno criminoso unitario ai sensi dell'art. 81 co. 2 c.p., quantomeno sub specie di generica programmazione delittuosa; deve, pertanto, essere riconosciuta la continuazione tra i reati contestati

Per quanto attiene al giudizio di quantificazione della pena, si ritiene più grave il delitto di cui al capo 3) perché, tra i due omicidi, è quello consumato per primo dato che è deceduto alcuni minuti prima di

Nel determinare la pena base, la Corte di Assise ritiene di potersi attestare sul minimo edittale previsto dalla fattispecie incriminatrice in quanto la pena prevista - ventuno anni di reclusione - appare in concreto idonea a colpire il disvalore del fatto commesso.

Pertanto, la pena per il delitto di cui al capo 3), dovrà essere così determinata: pena base ventuno anni di reclusione, diminuita per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c. 1 n. 2 a quattordici

anni reclusione e ulteriormente diminuita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (concesse non nella massima estensione) a dieci anni e sei mesi di reclusione.

Con riguardo agli aumenti per la continuazione con i delitti di cui ai capi 2), 4) e 5) appare necessario precisare che, con pronuncia a Sezioni Unite, il giudice di legittimità ha ribadito che sussiste: *“l’obbligo per il giudice della cognizione di indicare esplicitamente le grandezze in considerazione, onde assicurare il controllo sull’osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività delle pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell’art. 81 cod. pen. (da quella relativa alla pena complessiva, che non può essere superiore al triplo di quella inflitta per il reato più grave, a quella prevista per il caso di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., insieme a quella che vieta un surrettizio cumulo materiale di pene), sulla ragionevolezza della valutazione del valore ponderale dei reati satellite.”* (cfr. Cass. pen., SS.UU., sent. n. 47127 del 2021).

Pertanto, per quanto attiene all’aumento per il delitto di cui al capo 2) – l’omicidio di _____ va detto che la gravità appare del tutto identica e sovrapponibile a quella del reato di cui al capo 3), ritenuto più grave unicamente perché commesso per primo. Conseguentemente, la pena che la Corte avrebbe dovuto infliggere in assenza dei presupposti di cui all’art. 81 cpv c.p. sarebbe stata parimenti di dieci anni e sei mesi di reclusione, tenendo conto delle concesse attenuanti. In applicazione del principio della continuazione e dovendo valutare la gravità del fatto commesso, la Corte ritiene congruo un aumento di quattro anni e sei mesi di reclusione per il secondo reato di omicidio volontario, essendo tale pena inferiore alla metà di quanto previsto per il reato base in seguito alle diminuzioni apportate in ragione della concessione delle circostanze attenuanti e pari a circa un quinto del minimo edittale previsto dall’art. 575 c.p.

In merito all’aumento a titolo di continuazione per il delitto di tentato omicidio in danno di _____ cui al capo 4), al netto dell’applicazione dell’art. 81 c.p., la pena da infliggere sarebbe stata, a Giudizio della Corte, cinque anni di reclusione. Ciò in quanto, alla luce delle circostanze già descritte in precedenza deve dirsi ampiamente dimostrato come _____, sparando prima un colpo dall’esterno della vettura in direzione della postazione del guidatore dove si trovava _____ e poi un colpo all’interno dell’autovettura dove lo stesso era rimasto ma in posizione diversa, abbia posto in essere un atto diretto in modo non equivoco a cagionare la morte del rapinatore, il quale non era stato attinto da primo colpo sparato dall’imputato soltanto perché era riuscito a chiudere lo sportello dell’autovettura così da deviare il proiettile.

Pertanto, la Corte ritiene congruo quantificare l’aumento ex art. 81 c.p. in relazione al delitto di tentato omicidio nei confronti di _____ in un anno e sei mesi di reclusione.

Infine, per quanto attiene al delitto di cui al capo 5), considerata anche la sussistenza dell’aggravante contestata di cui all’art. 61 c.1 n. 2 c.p., la pena da infliggere sarebbe stata di tre anni di reclusione, considerando il concreto svolgersi degli eventi e il fatto che con l’arma portata illegittimamente fuori dalla gioielleria _____ ha ucciso due persone e tentato di ucciderne una terza.

In applicazione dell’art. 81 c.p., si ritiene, dunque, congruo un aumento per il reato di cui al capo 5) di imputazione di sei mesi di reclusione.

Pertanto, _____ deve essere condannato alla pena finale complessiva di diciassette anni di reclusione.

Alla sentenza di condanna segue il necessario pagamento delle spese processuali.

Data la misura della pena inflitta, all’imputato devono altresì essere comminate le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la durata della pena inflitta.

7) Le statuizioni civili

Dal tenore della presente decisione deriva l’obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 185 c.p. a favore delle costituite Parti civili.

All’udienza del 3.3.2023 sono state assunte le testimonianze delle Parti civili, tutti prossimi congiunti dei

rapinatori uccisi, fatta eccezione per _____, della cui testimonianza già si è detto in precedenza. I parenti di _____ hanno riferito che, nonostante i problemi con la giustizia della persona offesa, vi era sempre stato un forte legame sia con la famiglia di origine- costituita dalla madre dal patrigno _____, dal fratello _____ e dalla sorellastra _____ - sia con la compagna _____ e la figlia della donna _____.

La madre e il fratello _____ hanno riferito che, a causa del dolore per la morte di _____ avevano cominciato una cura farmacologica.

Tutti gli altri testimoni hanno dichiarato, commossi, di aver sempre avuto un forte legame con _____ e la difesa a supporto di tali dichiarazioni ha prodotto alcuni documenti fotografici.

I parenti di _____ hanno, parimenti, dichiarato l'esistenza di un forte legame tra l'uomo e la compagna, _____ e i due figli minori nati dalla loro relazione. _____ stato descritto come un uomo presente nella vita dei figli che gli erano molto legati anche in ragione della malattia neurodegenerativa di cui soffre la _____, la quale ha dichiarato in udienza di essere affetta da sclerosi multipla e fibromialgia.

Sono state prodotte dal difensore alcune lettere scritte dalla figlia minore al padre, a cui, secondo quanto riferito dalla _____ era particolarmente affezionata.

I fratelli e la sorella del _____ hanno, parimenti, riferito dell'esistenza di un forte rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine: legame che si estrinsecava in continue occasioni di incontro nel fine settimana e telefonate alla madre pressoché quotidiane, così come confermato da una testimone-

- citata dalla parte civile ed esterna alla famiglia.

Per quanto attiene alla parte civile _____ sono stati sentiti in giudizio due consulenti che hanno riferito delle conseguenze patite dal _____ in seguito agli eventi del 28 aprile 2021.

_____, medico psichiatra, ha riferito che la persona offesa soffre della sindrome dello stress post-traumatico determinato dal fatto di aver subito un evento sconvolgente per la sua psiche e che, durante i colloqui, ha manifestato profondo senso di colpa per aver partecipato alla rapina e per la morte dei compagni.

_____, medico legale, ha dichiarato di aver visitato _____ presso la Casa circondariale di _____ al fine di valutare le conseguenze della ferita causata dalla pallottola che lo aveva attinto alla gamba. Ha definito modesti i postumi della ferita ed ha chiarito che la ripresa era stata molto buona anche in ragione della giovane età del _____.

Con riguardo alla quantificazione del danno, la Corte di Assise ritiene che non siano emersi elementi sufficienti per la determinazione e, pertanto, rimette le parti davanti al Giudice civile competente per la liquidazione.

Tuttavia, in relazione al danno morale cagionato con l'uccisione di _____ e _____ ai prossimi congiunti, può essere liquidata fin d'ora una provvisionale immediatamente esecutiva.

Per quanto attiene al metodo di quantificazione della provvisionale, deve specificarsi che viene preso in considerazione soltanto il danno morale patito personalmente dai prossimi congiunti degli imputati, quindi un danno cd. *iure proprio* non avendo, nemmeno i prossimi congiunti di _____ (che è spirato soltanto dopo diversi minuti dal colpo inferto da _____), chiesto la liquidazione del danno *iure hereditatis*: non viene, pertanto, riconosciuto ai congiunti eredi alcun importo per le voci di danno cagionato direttamente alle persone di _____.

Fatta tale precisazione, dovendo parametrare il danno alla sofferenza patita da ogni singolo soggetto costituito parte civile, la Corte di Assise ritiene di poter applicare un criterio unico parametrando l'importo al grado di parentela e tenendo in considerazione le tabelle del Tribunale di Roma, attenendosi a importi prossimi ai minimi.

Pertanto, tenuto conto del versamento della cifra di 300.000 euro effettuata prima dell'inizio del processo da _____ come parziale risarcimento, si ritiene di riconoscere quale provvisionale immediatamente esecutiva la cifra di 60.000,00 euro per la compagna di _____ la moglie di _____.

per i figli minori di quest'ultimo; la cifra di 35.000,00 euro ciascuna per le madri delle due vittime e la cifra di 20.000,00 euro per tutte le altre parti civili costituite.

Per quanto attiene ad _____, alla luce delle conseguenze fisiche e psicologiche da lui patite ma ritenendo di dover considerare anche la condotta posta in essere dalla persona offesa, si ritiene congruo liquidare a titolo di provvisoria la minore somma di 10.000,00 euro.

_____ deve, inoltre, essere condannato al pagamento delle spese legali sostenute dalle costituite parti civili che vengono liquidate come in dispositivo.

Deve essere, infine, disposta la confisca e distruzione di quanto ancora in sequestro trattandosi di beni adoperati per commettere i delitti di cui ai capi di imputazione (*in primis* la pistola portata illegalmente in luogo pubblico e utilizzata da _____ per commettere gli omicidi ed il tentato omicidio) e di beni di proprietà dei rapinatori e che gli stessi hanno utilizzato per porre in essere la rapina ai danni della gioielleria di _____. Con autonomo provvedimento, depositato in seguito alla lettura del dispositivo e prima del deposito delle motivazioni della sentenza, la Corte di Assise ha disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto degli effetti personali appartenenti alle persone offese.

Da ultimo, stante in contemporaneo impegno del Giudice estensore e del Presidente della Corte di Assise in altri processi anche a carico di imputati sottoposti a misura cautelare, si indica in 90 giorni in termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

_____ responsabile dei reati a lui ascritti, riconosciuti gli stessi avvinati dal vincolo della continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., lo

CONDANNA

alla pena di anni diciassette di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 29 e 32 c.p.,

DICHIARA

_____ interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.

Letti gli artt. 538 e s.s. c.p.p.,

CONDANNA

_____ al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile e lo condanna sin d'ora al pagamento delle seguenti provvisorie immediatamente esecutive così determinate, tenuto conto della somma già versata dall'imputato quale parziale risarcimento del danno:

a favore di _____, euro 10.000,00;

a favore di _____, euro 60.000,00;

a favore di _____, euro 60.000,00;

a favore di euro 60.000,00;
a favore di euro 20.000,00;
a favore di euro 35.000,00;
a favore di euro 20.000,00;
a favore di euro 20.000,00;
a favore di euro 60.000,00;
a favore di euro 20.000,00;
a favore di euro 35.000,00;
a favore di euro 20.000,00;
a favore di euro 20.000,00;
a favore di euro 20.000,00;
a favore di euro 20.000,00;
a favore di euro 20.000,00.

Letto l'art. 541 c.p.p.,

CONDANNA

alla rifusione delle spese legali sostenute dalle costituite parti civili, che liquida:

in euro 4.424,00 a favore dell'avv. difensore della Parti civili
in euro 3.687,00 a favore dell'avv. difensore della Parte civile
in euro 5.161,00 a favore dell'avv. difensore delle Parti civili
in euro 5.161,00 a favore dell'avv. difensore delle Parti civili
in euro 3.687,00 a favore dell'avv. difensore della Parte civile
oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Letto l'art. 240 c.p.

ORDINA

la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Letto l'art. 544 c. 3 c.p.p.,

INDICA

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Asti, 4.12.2023

Il Giudice a latere estensore
Elio Sparacino

Il Presidente della Corte di Assise
Alberto Giannone



